

LXXV^a TORNATA

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (coordinamento di)	pag. 2118
« Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori ».	
Oratori:	
TORRIGIANI LUIGI, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	2118
(per la discussione di):	
« Provvedimenti a favore delle cooperative agricole ».	
Oratori:	
PRESIDENTE	2136, 2137
MICHELI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	2136, 2137
TANARI	2136, 2137
(presentazione di)	2123
Giuramento di senatori	2113, 2117, 2122
Interpellanze (svolgimento di):	
« Del senatore Volterra ed altri al ministro della pubblica istruzione circa la Stazione ittiologica di Napoli ».	
Oratori:	
CROCE, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i> , 2130, 2136	
DEL PEZZO	2119
GRASSI	2127
MORTARA	2123
VOLTERRA	2135
Interrogazioni (annuncio di)	2137
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli)	2114
(presentazione di)	2113, 2116
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2116

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia ed affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici,

dell'agricoltura, delle poste e telegrafi, i sottosegretari per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'istruzione pubblica.

BISCARETTI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Rattone a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RATTONE, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge:

Approvazione della nuova convenzione 7 febbraio 1920 per l'assetto edilizio del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Rattone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita negli uffici.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giovanni Indri la cui nomina a senatore è stata convalidata nella seduta di ieri, prego i signori senatori Polacco e Ferraris Carlo di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Giovanni Indri è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

Do atto al signor Giovanni Indri del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Bonicelli Giacomo la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Bettoni e Castiglione di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Bonicelli Giacomo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

Do atto al signor Bonicelli Giacomo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Gerino Gerini la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Fabrizio Colonna e Zappi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Gerino Gerini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Gerino Gerini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Rinvio dell'interrogazione dell'onorevole senatore Rampoldi al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Rampoldi al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri « Per conoscere il suo avviso circa la convenienza di riprendere in esame un disegno di legge di iniziativa parlamentare dal titolo: " Disposizioni interpretative circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali ", disegno di legge del quale il Senato, nella tornata del 21 marzo 1917, sospese la discussione di fronte all'impegno del Governo di presentare nuove proposte ».

Non essendo presente il ministro l'interrogazione sarà rinviata alla seduta di domani.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cassis.

CASSIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, l'avv. Giuseppe Martino, Primo Presidente di Corte di cassazione.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo e la concorrenza degli altri requisiti stabiliti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data del 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. prof. Luigi Montresor, che fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle legislature XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati, risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, e per la categoria 3ª dell'articolo 33 dello Statuto, l'on. Elio Morpurgo è stato nominato senatore del Regno.

La vostra Commissione, verificato che l'onorevole Morpurgo fu deputato al Parlamento per sei consecutive Legislature, cioè dalla XIX alla XXIV, e risultando il concorso di tutti gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, a unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, e per la categoria 3ª dell'articolo 33 dello Statuto l'onor. prof. Vincenzo Pipitone è stato nominato senatore del Regno.

La vostra Commissione, verificato che l'onorevole Pipitone fu deputato al Parlamento per sei consecutive Legislature, cioè dalla XIX alla XXIV, e risultando il concorso di tutti gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, a unanimità di voti, la convalidazione della sua nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Malvezzi.

MALVEZZI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 ottobre 1920, fu nominato senatore del Regno, per la categoria 3ª dello Statuto, l'on. dott. Pietro Niccolini che fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle Legislature XXII e XXIII.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto valido il titolo e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti, unanime, vi propone la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. avv. Angelo Pavia, che fu deputato al Parlamento per sette Legislature dalla XVIII alla XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mariotti.

MARIOTTI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. avv. Domenico Nuvoloni, che fu deputato al Parlamento per le Legislature XXI, XXII, XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colonna Fabrizio.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 ottobre 1920, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. ing. Salvatore Orlando, che fu deputato al Parlamento per le Legislature XXII, XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Perla.

PERLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 ottobre 1920, per la categoria 9ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Angelo Persico, primo presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nell'avvocato Persico gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore dei signori Martino, Montresor, Morpurgo, Niccolini, Nuvoloni, Orlando, Pavia, Persico e Pipitone.

Prego il senatore, segretario, Cencelli di procedere all'appello nominale.

CENCELLI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Aguglia, Albricci, Ameglio, Amero d'Aste, Annaratone, Arlotta, Auteri-Berretta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava-Beccaris, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Botterini, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Capaldo, Capece-Minutolo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Corsi, Credaro, Croce, Cusani-Visconti, Cuzzi.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, D'Ayala-Valva, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Della

Noce, Della Torre, Del Lungo, De Martino, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovaseuda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Teranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Faldella, Fano, Fecia di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Filomusi-Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giusti del Giardino, Grandi, Guala, Gualterio, Guidi, Gerini.

Hortis.

Inghilleri, Indri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Loria, Lucchini, Lustig.

Malvezzi, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Masci, Mayer, Mayor des Planches, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca. Novaro.

Oliveri.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Passale, Passerini Angelo, Paternò, Pellerano, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Plutino, Podestà, Polacco, Pullè.

Rampoldi, Rattone, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rolandi-Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Saldini, Salvago Raggi, Salvia, Sandrelli, San Martino, Santucci, Schupfer, Scialoia, Serristori, Setti, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torrigiani Filippo.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Viganò, Vignoni, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato ha approvato le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori; dichiaro pertanto convalidata la

nomina a senatore dei signori Martino, Montresor, Morpurgo, Niccolini, Nuvoloni, Orlando, Pavia, Persico e Pipitone e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Malvezzi a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

MALVEZZI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la nomina del sig. prof. avv. Alessandro Stoppato.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Malvezzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita e iscritta nell'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Colonna Fabrizio a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la nomina del sig. ingegnere Giacomo Reggio.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Colonna Fabrizio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita e iscritta all'ordine del giorno nella seduta di domani.

Invito il Senatore Di Prampero a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la nomina a senatore del sig. Romanin Jacur Leone.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata, distribuita e iscritta nell'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Perla a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PERLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni per la nomina a senatori dei signori Schiralli Cataldo, Squitti di Palermiti Nicola, Sanarelli Giuseppe, Tommasi Giuseppe.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Perla della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite e verranno iscritte all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Cassis a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

CASSIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la nomina a senatore del signor Taddei Paolino.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cassis della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita e iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

MARIOTTI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la nomina a senatore del signor Scadori Ugo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata distribuita e iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Valerio a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

VALERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2400 concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da S. Giorgio di Nogaro all'antico confine Austro-Ungarico ».

Do atto al senatore Valerio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore del Giudice a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

DEL GIUDICE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

« Fusione della Facoltà medica di Pavia con gli Istituti clinici di Milano in unica Facoltà ».

Do atto al senatore Del Giudice della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Grosoli Giovanni la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Del Carretto e Santucci di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Grosoli Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

Do atto al signor Grosoli Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Libertini Gesualdo la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Cassis e Podestà di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Libertini Gesualdo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

Do atto al signor Libertini Gesualdo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Marescalchi-Gravina Luigi la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Inghilleri e Di Stefano di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Marescalchi-Gravina Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello statuto).

Do atto al signor Marescalchi Gravina Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Montresor Luigi la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Campostrini e Dorigo di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Montresor Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

Do atto al signor Montresor Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Coordinamento del disegno di legge « Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Coordinamento del disegno di legge « Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori ». Ha facoltà di parlare il senatore Torrigiani Luigi, presidente dell'Ufficio centrale.

TORRIGIANI LUIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho l'onore di presentare al Senato il coordinamento della legge che abbiamo discusso nei giorni antecedenti, e cioè « provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori »:

Leggerò le piccole variazioni apportate.

Una al secondo comma dell'articolo 4, il quale suonava così: « Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio le somme occorrenti che verranno stabilite insieme alle norme di funzionamento, da un regolamento che sarà compilato dai ministri di agricoltura e del tesoro ».

L'onorevole ministro ha voluto precisare e, d'accordo con lui, l'articolo è stato così modificato: « Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma di lire 2,000,000 a titolo di anticipazione nei modi ed insieme alle norme di funzionamento, ecc. ».

L'articolo 16 era stato diviso in 16 e 16-bis, anche per aderire al desiderio espresso dal senatore Mortara. Ma nel coordinamento, abbiamo visto che siccome ci sono molti riferimenti bisognava cambiarli tutti; e quindi abbiamo creduto di mantenerlo unito.

Al terzo capoverso dell'articolo 32, che diceva: « La sorveglianza sulla pesca e sulla vendita dei prodotti di essa è affidata anche ai RR. Carabinieri, Guardie regie e guardie di finanza, nonché al personale delle capitanerie di porto, a quello dei Semafori e Stazioni radiotelegrafiche della Regia marina, agli agenti sanitari dei mercati, alle guardie daziarie e municipali ».

Dopo la dizione « ai RR. Carabinieri », abbiamo aggiunto « alle guardie forestali ».

Nell'ultimo capoverso del medesimo articolo deve dirsi: « a coloro che hanno elevata contravvenzione sarà devoluto metà dell'importo della pena pecuniaria alla quale saranno condannati i contravventori ».

Il comma A) dell'articolo 33 che suonava: « a) di Regi stabilimenti ittiogienici in località fornite naturalmente di acque, con eventuali sezioni in posti ove avviene la montata naturale del pesce » lo abbiamo ridotto ad espressione più semplice e più chiara: « a) di Regi stabilimenti ittiogienici e loro sezioni in località opportune ».

Il terzo capoverso dell'articolo 36 suonava così: « potrà appartenere, ecc. nei vari istituti nautici » noi abbiamo messo: « presso gli istituti » ed abbiamo soppressa la parola « nautici ».

All'articolo 37 invece di incaricare l'Ispettorato superiore della pesca il quale « oltre alle indagini tecniche e pratiche sulle condizioni della pesca dei pescatori potrà promuovere e sussidiare, ecc. » abbiamo creduto meglio che sia il ministro di agricoltura stesso il quale potrà promuovere e sussidiare queste istituzioni.

Finalmente all'articolo 42 abbiamo messo la parola generica « Decreti » per non confondere i decreti luogotenenziali con i decreti legge.

Nella tabella poi dove era scritto: « stipendio del personale delle Regie stazioni di piscicoltura » abbiamo sostituito: « personale dei Regi stabilimenti ittiogienici ».

Non ho altro da riferire.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il coordinamento degli articoli della legge sulla pesca.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

Seguito dello svolgimento della interpellanza dei senatori Volterra, Arlotta, Bianchi Leonardo, De Lorenzo, Mango, Salvia al ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dello svolgimento dell'interpellanza

dei senatori Volterra, Arlotta, Bianchi Leonardo, De Lorenzo, Mango, Salvia, al ministro della pubblica istruzione: « Sui criteri seguiti dal Governo nel togliere con decreto-legge la qualità di ente morale alla stazione zoologica di Napoli e nel restituirla ad un cittadino germanico, senza il consenso del comune di Napoli proprietario della stazione stessa, e con grave danno dell'interesse e della dignità della scienza italiana ».

Ha facoltà di parlare il senatore Del Pezzo.

DEL PEZZO. Non per espediente retorico dico: con riluttanza parlo sull'argomento della stazione zoologica di Napoli. Ho la impressione che troppe parole e troppo alte considerazioni si sono fatte, quando per la questione veramente non metteva conto si spendessero tanta eloquenza e sapienza in questo consesso.

Avrei fatto meglio a tacere, senonchè sono costretto a parlare per due mie condizioni personali. L'una che io sono stato precisamente il sindaco di quell'amministrazione comunale che iniziò le pratiche relative alla stazione zoologica di Napoli; di quell'amministrazione comunale che il collega Spirito ha definito catastrofica. (*Si ride*).

Dunque sentendomi dare del « catastrofico » mi sento in dovere di dimostrare al Senato che la catastrofe non era così enorme. D'altra parte io, quale rettore dell'Università di Napoli, sono amministratore di quell'ente autonomo: « Stazione zoologica », che col decreto ministeriale presente verrebbe soppressa. Sicchè nella mia duplice qualità, tacere oggi sarebbe una colpa, parrebbe quasi che io avessi un certo timore di manifestare chiara la mia opinione in proposito. Mi sento dunque in dovere di manifestarla, e, ripeto, non mi pare la cosa si debba prendere tanto dall'alto. Le mie poche parole andranno terra terra, come merita, a mio parere, l'argomento. Dunque come la stazione fu fondata, da chi diretta, quali immensi contributi abbia dato alla scienza in genere, alla scienza italiana in ispecie, vi è già stato così bene detto specialmente dal primo oratore onorevole Volterra che mi sembra superfluo insistervi.

Sta in fatti che il professore Antonio Dohrn, durante tutta la sua vita, è stato circondato di elogi e di manifestazioni d'affetto di ogni specie e da parte degli scienziati e d'ogni ceto di per-

sone, che ottenne la cittadinanza onoraria di Napoli, fu sempre considerato come un conterraneo e non come uno straniero, tanto il suo sentimento era all'unisono con il nostro italiano. Questo per Antonio Dohrn.

Ma si dice, a lui è successo un figlio. Orbene come è successo questo figlio? È successo in forza di un contratto stipulato fra la città di Napoli e Antonio Dohrn, un contratto il quale prevedeva che la concessione dovesse durare 90 anni e che in questo periodo di tempo ad Antonio Dohrn potessero succedere tre dei suoi quattro figli, che erano individualmente nominati. Alla morte di Antonio Dohrn questi tre figli si sono messi d'accordo ed hanno stabilito che il terzo di loro venisse a dirigere la stazione. E siccome questo terzo figlio, Rinaldo Dohrn, è anche dottore in zoologia e professore all'Università di Berlino, nulla si poteva opporre, avendo egli la competenza necessaria, ed insieme il diritto che gli derivava dal contratto, per dirigere la stazione.

Quali erano i cooperatori del Dohrn? Erano tre; due dei quali tedeschi, L'Eisig ed il Mayer, il terzo era un italiano, il Lo Bianco, un autodidatta, che si era consacrato interamente alla stazione. Figliuolo di buona, ma incolta gente di Possillipo, il Lo Bianco da bambino fu preso presso di sé dal Dohrn, che lo fece oggetto delle cure più assidue e premurose, e lo avviò nell'aringo scientifico, dove Lo Bianco giunse a tanta valentia, non soltanto da inventare metodi nuovi, ma anche da meritare l'ammirazione di tutti i professori delle nostre Università. Gli fu conferito, *ad honorem* il titolo di dottore, senza che avesse mai sostenuto alcun esame.

Orbene dei tre cooperatori del Dohrn nessuno si è mai lagnato: tutti hanno continuato ad apprezzarli. Anzi sono state ricordate da uno degli oratori che mi hanno preceduto, l'onorevole senatore Spirito, le parole di ammirazione pronunciate dal professore Monticelli non soltanto verso Antonio Dohrn, ma anche per suo figlio Rinaldo.

Io so anzi che Rinaldo Dohrn cercò un altro cooperatore per la Stazione zoologica di Napoli, ma non gli riuscì di trovarlo, per un complesso di ragioni, estranee alla competenza scientifica, che non è qui il caso di ricordare; ma è certo che se egli l'avesse avuto sotto

mano quest'altro cooperatore sarebbe stato indubbiamente uno scienziato italiano.

Oltre a questi tre professori, le rimanenti persone impiegate e salariate, eccezion fatta per una donna adibita alla vendita dei biglietti, eran tutte italiane.

Così prima della guerra.

Scoppia la guerra, Rinaldo Dohrn si allontana da Napoli e va a compiere il suo dovere di cittadino tedesco e la Stazione zoologica rimane nelle mani di un procuratore, il prof. Raffaelli, un zoologo insigne e perciò uomo perfettamente in grado di dirigerla. Senonchè la Stazione nelle mani del prof. Raffaelli si trovò senza un soldo. E perchè? Perchè la Stazione aveva nel bilancio spese generali che gravavano sopra gl'introiti dell'Acquario e sopra i contributi che il Ministero dell'istruzione prussiano assegnava alla Stazione e questi introiti vennero meno. Orbene c'è questa profonda differenza fra le assegnazioni fatte dalla Prussia alla Stazione e gli altri proventi. I contributi della Prussia erano fondi dati a titolo generale, che dovevano servire per le spese di amministrazione, per il pagamento degli stipendi e dei salari e così via dicendo; laddove i fondi dati dal Ministero della pubblica istruzione italiano, dalla provincia e dal comune di Napoli, dal Banco di Napoli, ecc., e poi dai numerosi Governi esteri, erano fondi per tavolini da studio. La provincia e il comune bandivano dei concorsi per questi posti di studio e pagavano l'assegno corrispondente.

E allora è chiaro che il signor Dohrn dovesse rendere conto al Ministero prussiano per i fondi da spendersi a titolo generale, e non avesse a dar conto agli altri sovventori che ricevevano in cambio i tavolini da studio.

Nel 1901 quando, come amministratore della provincia di Napoli, avevo precisamente il ramo insegnamento e beneficenza, ho ricevuto il bilancio della Stazione zoologica di Napoli, il che prova che non erano segreti, ma erano comunicati agli enti sovventori.

Scartato così il sospetto che in questo rapporto con il Ministero prussiano si celasse qualche insidia, andiamo avanti e vediamo come rimasta la Stazione senza un soldo, perchè la Germania, principale sussidiatrice, si era ritirata immediatamente, il Raffaelli si è trovato nella dolorosa necessità di chiuder la Stazione.

Allora il sindaco catastrofico vedendo che intanto i mesi passavano e avvenivano deterioramenti del macchinario, lesioni nel fabbricato che non erano riparate; e poi, inconveniente principalissimo, gli impiegati e salariati non erano pagati, e se potevano sopportare per un mese o due, a lungo andare non potevano, e protestavano contro il Municipio e non avevano torto, perchè erano momenti difficili e ogni giorno bisognava provvedere sussidiando qualche nuova categoria di persone; che cosa fa il sindaco catastrofico? Si impossessa della stazione zoologica di Napoli, se ne impossessa di fatto, facendosela consegnare dal Raffaelli, la riapre, ripulisce le vasche, rimette in ordine i macchinari e paga i debiti..... paga le mesate a tutto il personale e poi, dacchè non poteva gestire lui la stazione, chiama chi la gestisca per conto del Municipio. E chi designa? Il professore di zoologia della Regia Università di Napoli. Signori miei; io non so chi si poteva chiamare per gestire la stazione zoologica se non il professore di zoologia della Regia Università. Il professor Monticelli, insigne scienziato ed accorto, diligente amministratore, ebbe anche l'incarico di far l'inventario di tutti i mobili esistenti nella stazione, perchè per contratto tutti gli oggetti mobili esistenti nella stazione, come anche gl'immobili, appartengono al Municipio di Napoli.

L'inventario fu fatto, e costò due mila lire.

Questa è la prima fase: l'impossessamento di fatto, senza nessuna dichiarazione di decadenza da parte del municipio contro il concessionario.

Il concessionario se ne va e mi lascia tutto in asso: io accorro e gestisco come un buon padre di famiglia.

Comincia una seconda fase: la guerra si prolunga; allora quello che poteva servire per qualche mese non basta più. Sorge un altro pensiero: cerchiamo di dare un certo assetto alla Stazione zoologica. Per questo non basta il municipio, ma occorre prendere accordi con lo Stato, per ragioni finanziarie ovvie e per ragioni di ordine morale, appartenendo la Stazione alla scienza italiana, anzi alla scienza mondiale. Si scrisse al Ministero della pubblica istruzione ed a quello della marina chiedendo il concorso per gestire la Stazione, ed i Ministeri annuirono e nominarono rappresentanti per costi-

tuire con quello del municipio una Commissione la quale, nella prima sua riunione, elesse presidente lo stesso Monticelli. E così il Monticelli, il quale in una prima fase è gestore per conto del municipio di Napoli, diventa, in una seconda, gestore per conto di una Commissione mista del municipio e dei due Ministeri. Questa Commissione, come è costume delle Commissioni, lavora per molto tempo e oscilla tra diverse soluzioni.

Finalmente, si arriva alla conclusione: fare della Stazione zoologica un ente. Qui sorse un dissidio fra la Commissione ed il sindaco di Napoli, il quale diceva: Un ente sì, ma un ente esclusivamente per la gestione, perchè non vogliamo che si tolga la proprietà della Stazione al comune. Noi siamo disposti a cedere all'ente giuridico da crearsi tutto ciò che avevamo concesso al professor Dohrn, non più; sempre che siffatta cessione possa farsi salvaguardando il municipio di Napoli da ogni eventuale azione di danno.

Da cotesto dibattito vien finalmente fuori il primo decreto del 26 Maggio 1918 composto di tre articoli, il quale sembra sia stato scritto da due persone diverse, una che abbia scritto l'articolo primo, l'altra il secondo, senza sapere l'una dell'altra. Infatti nel primo articolo sta scritto che « la Stazione zoologica (Aquario) di Napoli è eretta in ente morale » e nel secondo articolo sta scritto: « all'ente della Stazione zoologica è devoluto il pieno e libero uso di tutti i beni mobili e immobili della Stazione » e ciò « conforme alla concessione fatta dal municipio di Napoli ». Ma il Consiglio Comunale di Napoli non aveva mai detto che la Stazione stessa dovesse essere eretta in ente morale perpetuo: aveva detto che si facesse un ente giuridico per la gestione della Stazione. Sono due cose molto diverse.

✕Perciò l'espropriato non fu il Dohrn, ma il Municipio di Napoli, il quale, non combattente, pagò le spese della guerra. L'espropriazione al nemico fu fatta dal Governo al municipio di Napoli. Cotesto è di una evidenza tale che non credo che vi possa essere forza di argomentazione che possa distruggerlo.

SPIRITO. Allora c'era quell'altro sindaco che ho detto io.

DEL PEZZO. Quel desso non sono io. Va bene. (Si ride).

Il professor Monticelli, gestore prima per conto del municipio, gestore poi per conto di quella commissione mista che ho detto, gestore finalmente per nomina ministeriale, ha lavorato con costanza, con competenza e con interessamento; ricostituitor della Stazione zoologica, ha cercato di ottenere sussidi e buoni sussidi, e ha speso un'opera veramente encomiabile; e permettetemi, onorevoli senatori, a me che sono stato suo socio nell'amministrazione della Stazione e che ho visto quanto egli ha fatto, permettetemi che io mandi un sincero tributo di plauso all'opera sua. Ma egli non ha avuto libertà d'azione.

Se l'opera sua non fosse stata in malo modo intralciata, forse le cose sarebbero state ristabilite, se non nelle condizioni normali, almeno in modo da avvicinarsi alle normali.

Ma, disgraziatamente, l'opera del professore Monticelli è stata intralciata, perchè non con unanime sentimento si era veduto insediato il professore Monticelli, ma altri istituti, altri professori avrebbero voluto la direzione, o avrebbero voluto addirittura impossessarsi della Stazione zoologica. E si ebbe tra gli scienziati italiani lo spettacolo di mirabile discordia. (Si ride).

Il risultato fu che l'onorevole ministro della pubblica istruzione, ricevendo proteste e reclami contro il cattivo andamento della Stazione, reclami che in parte erano fondati su fatti veri, non già attribuibili al direttore Monticelli, ma piuttosto alle condizioni generali dei tempi per effetto della guerra, giustamente impensierito nominò una Commissione, la quale facesse le proposte del caso, per riformare la Stazione.

Presidente fu il senatore Volterra, e tra i componenti fu chi parla ed anche il Regio commissario di Napoli, che comparve una sola volta e propose unicamente voti di ringraziamento all'onorevole ministro. (Si ride). Tre o quattro componenti della Commissione stessa non comparvero mai.

La Commissione fu tutt'altro che unanime e intervennero in certi momenti forti dibattiti, ma sempre ispirati a quella serenità, che un presidente autorevole come il professore Volterra sapeva ispirare.

Si arrivò ad una conclusione, la quale fu per alcuni il portato della loro schietta convinzione,

ma per altri, come per me, il portato di una transazione, di un inchinarsi ad una forza maggiore, tanto che, sol facendo questa dichiarazione, io sottoscrissi il verbale conclusivo dei lavori della Commissione.

Ma il professore Monticelli, che conveniva con me in una stessa opinione, arrivò perfino a non voler firmare il verbale conclusivo anzi voleva anche inserire una protesta.

Quale fu la conclusione di questa Commissione che doveva produrre la riforma della Stazione zoologica? Voi signori ministri, voi Stato dovete dare alla Stazione zoologica di Napoli 400,000 lire all'anno.

VOLTERRA. Ciò non è scritto nella relazione.

DEL PEZZO. Nella relazione forse no, ma risulta dai verbali delle sedute.

Ricordo molto bene che si diceva che con meno di 400,000 lire non se ne poteva uscire, questo si diceva allora, e per giunta s'indicava la nomina di un direttore generale, di tre direttori di istituti biologici, posti da concedersi per concorso, stabilendosi con i professori d'Università l'incompatibilità di carica. (*Esclamazioni: Eh! Eh!*).

Dunque un direttore generale e tre d'istituti con stipendi congrui, inoltre non so quanti assistenti, non so quanti aiuti, tecnici, custodi ed inservienti; un mastodontico organico che sarebbe costato moltissimo: ecco ciò che si proponeva.

Appena avevamo chiusi i nostri lavori, cadde il ministro che ci aveva nominati. Il presente ministro si è trovato dinanzi ad una proposta di spesa di 400,000 lire annue per sorreggere la Stazione, questo ministro, il quale quale non sa come diavolo provvedere per gli studi, quando sappiamo che ci sono degli istituti universitari che hanno assegni così insufficienti che non bastano neppure a pagare il gas che si consuma. Che doveva fare il ministro? Vede Napoli espropriata di un sua proprietà, vede una proposta di 400,000 lire l'anno da spendersi per questa Stazione. Pensa: rimettiamo le cose nello *statu quo ante*, se è possibile. È possibile perchè la pace è fatta e bisogna osservarla lealmente, bisogna stendere la mano ai nemici acerrimi di ieri, ma oggi amici, bisogna ridar loro la proprietà privata; ed egli chiama Rinaldo Dohrn e gli dice: riecoti la Stazione zoologica di Napoli.

Signori miei merita il ministro biasimo per questo? Ma niente affatto, merita lode; egli ha fatto quello che era la più semplice delle conseguenze delle premesse che ho narrate, egli non ha fatto altro che effettuare ciò cui le circostanze lo obbligavano.

Ma ora si insorge in nome dell'onore, in nome della Patria. Si grida contro l'aborrito straniero.

Ma intanto, o signori miei, il signor Rinaldo Dohrn non è straniero. Figliuolo di padre tedesco e di madre polacca, della Polonia russa, illustre, intellettuale signora, egli è nato a Napoli ed a Napoli ha sempre vissuto. Ricordo Rinaldo Dohrn bambino, ed aveva in tutto e per tutto i caratteri di uno « scugnizzo » (*ilarità*). Parlava il dialetto napoletano: l'ho visto correre sopra le spiagge di Ischia tutto nero del nostro bel sole napoletano, ben nutrito dei nostri maccheroni (*si ride*). Non è uno straniero. Nato di padre tedesco, ha dovuto compiere il suo dovere, checchè gli sia costato nell'anima e nel cuore: ma è un uomo che ha fatto opera degna del suo nome, quella stessa che ognuno di noi ha compiuto, chi personalmente, chi attraverso i propri figliuoli.

Ma oggi che la pace è fatta, stringiamo la mano lealmente, cavallerescamente a questo napoletano che ritorna in patria, ritorna alla sua Stazione zoologica, e reintegriamolo in quella che è l'eredità intellettuale e morale di suo padre. (*Bene, applausi*).

Giuramento di senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Elio Morpurgo la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Di Prampero e Zupelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Elio Morpurgo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Elio Morpurgo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di giustizia e degli affari di culto.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370 contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizione sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione della città di Roma.

Chiedo siano mandati alla stessa Commissione che ha studiato le conversioni dei due decreti-legge 15 agosto 1919, n. 1514 e 18 aprile 1920, n. 477.

PRESIDENTE. La domanda del ministro è pienamente giustificata, perchè l'argomento è unico.

Se non si fanno obiezioni così resta stabilito.

Allora la discussione dei due disegni di legge portati all'ordine del giorno, per la conversione in legge dei decreti-legge 15 agosto 1919, numero 1514, e 18 aprile 1920, n. 477, è momentaneamente sospesa per discuterli poi insieme a quelli ora presentati.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione della interpellanza.

Ha facoltà di parlare il senatore Mortara.

MORTARA. Le ragioni di lealtà e di amicizia che principalmente mi mossero a prendere la parola in questa discussione, sono in parte appagate da quanto fu esposto or ora dal senatore Del Pezzo. Era infatti mio intendimento recare qualche rettifica intorno a talune circostanze non esattamente narrate. E una prima rettifica già si trova nell'efficace enunciazione dei fatti comunicata al Senato dall'oratore che mi ha preceduto. Fu detto ieri che il prof. Dohrn era

fuggito dall'Italia lasciando un procuratore, con l'onere di non pochi debiti insoluti. Potevasi credere che codesto procuratore fosse un qualunque commesso o salariato del Dohrn. Il collega Del Pezzo ha già illuminato il Senato su questo punto: il Dohrn è partito nel maggio 1915, lasciando come suo rappresentante un professore ordinario di zoologia, un biologo insignito quale è il professore Federico Raffaele. Io non ho autorità nè competenza per giudicare il merito di chicchessia, e tanto più non l'ho per giudicare i cultori di scienze cui sono profano. Ma sulla fede di uomini competentissimi non mi perito di affermare che il valore scientifico del prof. Raffaele non è certo inferiore a quello del prof. Monticelli. Quindi tanto era bene affidata la gestione della Stazione al prof. Raffaele, per questo riguardo, quanto lo fu più tardi al prof. Monticelli. La scelta del Raffaele era determinata per il Dohrn da ragioni molto spiegabili. Il prof. Raffaele, napoletano di nascita e figlio di un benemerito professore di quell'Ateneo, sebbene (e forse questo gli procurò ostilità) professore di un'altra Università, era stato discepolo prediletto di quell'Antonio Dohrn, del quale abbiamo sentito inneggiare alla memoria da avversari e da fautori del decreto Croce. Il prof. Raffaele raccolse questa gestione nelle condizioni in cui necessariamente, e direi anche normalmente, si trovava. Non è vero che il Dohrn avesse lasciato l'Istituto onerato di debiti. Naturalmente un Istituto che deve pagare gli stipendi, che tutti i giorni deve sostenere delle spese, ha passività normali che si pagano con le entrate a mano a mano che si riscuotono. E il Senato ha già saputo che le entrate non mancavano. Vi erano spese da pagare, somme da introitare; ma queste ultime diventava più difficile ogni giorno, e presto diventò impossibile, esigere, specialmente quelle che dovevano venire dalla Germania, mentre le spese erano quotidiane e non dilazionabili. Da qui le difficoltà in cui si trovò il procuratore di allora per la gestione dell'Istituto; difficoltà però che non lo indussero immediatamente a chiedere sussidio dal Governo o dal comune. Il Governo, in seguito, o meglio organi governativi, nelle persone dei rappresentanti il Comitato talassografico di cui è presidente il ministro della marina, allora il defunto nostro collega Viale, e vicepresidente il

senatore Volterra, si rivolsero a lui per conoscere le condizioni effettive in cui l'Istituto si trovava, proferendosi ad aiuto pecuniario che non fu ricusato, a condizione però che non venisse alterato lo stato giuridico della Stazione zoologica. Probabilmente questa condizione non fu gradita; e si iniziarono allora le pratiche di cui vi ha intrattenuto il collega Del Pezzo, per supplantare il Raffaele e dare una nuova organizzazione all'Istituto. A questo proposito ho motivo di credere che nei ricordi del collega Del Pezzo esista una certa lacuna. Egli ha detto che il comune si impossessò della Stazione zoologica; ma a me consta positivamente che non fu il comune, e tanto meno l'amico Del Pezzo, a espellere il Raffaele, che soffersse anche un trattamento immeritato, per la forma non riguardosa con cui procedette verso di lui la commissione nominata dal Ministero dell'istruzione la quale poi consigliò e preparò il decreto-legge del maggio 1918. Infatti, il verbale di presa di possesso di quella commissione, e la relativa consegna, a cui non partecipò il sindaco di Napoli, ebbero luogo in contraddittorio del Raffaele, che fece inserire nel verbale una protesta, nell'interesse del suo mandante.

Non pare dunque che della precipitosa risoluzione di mettere fuori il prof. Raffaele, surrogandogli il prof. Monticelli, sia stata dimostrata la necessità, e neppure l'urgenza.

Su un altro punto di fatto è opportuna una rettifica, cioè sulla asserita universalità dei consensi degli scienziati stranieri per la stanziazione dell'Istituto, il quale era italiano anche prima di tale provvedimento dal momento che era proprietà intangibile del comune di Napoli.

È stata letta una lettera di uno scienziato inglese il quale in un congresso tenuto a Liverpool (che non mi consta essere un centro di alti studi di biologia) ha fatto una manifestazione di questo genere, raccogliendo larghe adesioni. Ma tutti sappiamo come si raccolgono in simili casi le adesioni. Chi parla all'improvviso di un argomento che conosce bene, sa dove vuol giungere ed espone quel che giova al proprio assunto. Gli altri, che ascoltano, non ne sanno nulla, credono vero quello che l'oratore espone... e aderiscono. (*Si ride*).

Io so che sono in possesso dell'onorevole ministro non poche sollecitazioni in senso con-

trario a quelle contenute nella manifestazione inglese; e tutti sappiamo che la scienza inglese, nella sua ampia ed elevata espressione, è tutt'altro che propensa a quella specie di nazionalismo scientifico di cui a Liverpool si sarebbe avuto una non lodevole esplosione. Rammento la recente solenne iniziativa presa da un forte e autorevole nucleo di professori del maggiore centro dell'alta coltura inglese, dico dell'Università di Oxford, verso i professori e gli scienziati tedeschi, manifestando desideri di nuovo affratellamento, di pacificazione intellettuale e scientifica fra gli studiosi di tutto il mondo; iniziativa questa che fa grande onore all'Università di Oxford e a quei professori, quantunque ci sia stato anche presso di noi, come in Francia, chi non li ha approvati, trovandosi ancora in uno stato di ipersensibilità che sarebbe necessario si attenuasse, nell'interesse della vera pace a cui tutti aneliamo e nell'interesse di quel progresso civile che della futura pace universale sarà il più efficace presidio.

A questo proposito posso comunicare una lettera di uno dei più eminenti biologi americani, il prof. Edmund B. Wilson, capo della facoltà di scienze naturali nella Columbia University di New York.

In questa lettera, abbastanza lunga e molto interessante, il professor Wilson tra l'altro scrive: « Un fatto deve esser chiarito soprattutto, cioè le splendide tradizioni della stazione zoologica di Napoli, il suo spirito largo e liberale, di fraternità e armonia internazionale nell'investigazione scientifica, la sua ospitalità aperta a uomini di tutte le nazioni, la sua organizzazione solida, la sua pratica attività. Tutto questo fu creazione di Antonio Dohrn, il quale fu uomo di intelletto abbastanza alto per ripudiare le differenze di nazionalità e per cercare il consiglio e la collaborazione degli scienziati di tutto il mondo. Queste tradizioni sono state il frutto di un lungo e graduale sviluppo. Esse sono state abilmente e onorevolmente proseguite da Reinhard Dohrn che io ho conosciuto fin dalla sua infanzia ed è tuttora mio carissimo amico, quantunque io consideri che la patria di suo padre » (dal che si deduce che Rinaldo Dohrn all'estero non è più considerato tedesco) « ha avuto il torto fondamentale nell'ultima guerra. È mia perfetta

convinzione, che ho ragione di credere sia condivisa dalla grande maggioranza, forse da tutti, i miei colleghi nella scienza in questo Paese, che queste tradizioni, possano meglio essere continuate e consolidate mercè il ristabilimento di Reinhard Dohrn quale direttore della Stazione e col ripristinamento - per quanto possibile - dello *status quo ante*, nella sua organizzazione e amministrazione».

Dunque anche questo tema, della opinione degli scienziati stranieri, è un aspetto della questione in cui bisogna guardare le cose con sincerità e temperanza, senza ablativi assoluti, senza arrestarsi alle manifestazioni degli scienziati di un determinato paese, il cui contributo effettivo al nostro istituto potrebbe anche essere problematico.

Ma io vorrei anche chiedervi licenza, onorevoli colleghi, di esaminare un po' la questione dal punto di vista giuridico.

Il collega senatore Del Pezzo ha molto efficacemente dimostrato che col decreto 26 maggio 1918 si è espropriato il comune di Napoli, in quanto il comune di Napoli era *ab origine* il proprietario del suolo pubblico su cui sorge la Stazione zoologica e per contratto è proprietario altresì dell'edificio costruito a spese altrui, e di tutti i mobili esistenti in quella costruzione, fra i quali primeggia una ricchissima biblioteca speciale di biologia, unica in Italia, di valore inestimabile. Il comune di Napoli fu dunque espropriato a favore di un ente morale autonomo creato dallo Stato, posto sotto la sorveglianza dello Stato. È lo Stato che, per l'interposta persona dell'ente morale, si è impossessato gratuitamente della proprietà comunale di Napoli, senza diritto e senza necessità. Ma lo Stato non ha fatto questo soltanto.

Il contratto di cui si parla è stato stipulato fra il comune e la famiglia Dohrn. Questo contratto riserva al comune di Napoli, oltre la proprietà del terreno, quella della costruzione, dei mobili ecc., ma dà pure certi diritti alla famiglia Dohrn sopra questa proprietà comunale. Per definirlo, possiamo in larghissimo senso chiamarlo una concessione amministrativa. Dico in larghissimo senso, perchè in questo caso a me sembra che la concessione si sia esaurita con la costruzione dell'Istituto, che fu lo scopo per il quale fu concessa ad Antonio Dohrn l'occupazione del suolo pubblico. Eretto l'edi-

ficio, attivata la Stazione, l'immobile e i mobili che lo arredano, sono una proprietà del comune, e il Dohrn ne è usufruttuario, per un periodo di tempo stabilito dalla convenzione. Ma si può prescindere da qualsiasi disquisizione giuridica e ammettere la permanenza della concessione. La giurisprudenza che si è venuta formando intorno a simili rapporti semipubblici e semiprivati, d'accordo con la dottrina, riconosce la grande prossimità del diritto del concessionario col tipo del diritto dell'usufruttuario. Quando si sono espropriati, o meglio confiscati, come in questo caso, a favore dell'ente morale creato dallo Stato, i beni del comune, dentro a questa espropriazione o confisca è stato compreso anche un bene della famiglia Dohrn, cioè l'usufrutto che a questa famiglia era conferito sulla proprietà comunale. La confisca è stata disposta in tempo di guerra. Il decreto ha due effetti: spogliazione del comune e spogliazione della famiglia Dohrn.

Noi abbiamo sentito che tali erano i diritti dei Dohrn nella gestione dell'Acquario di Napoli, da avere potuto, col sopravvanzo degli utili, in un certo periodo di tempo rifarsi di una gran parte delle spese che col proprio privato patrimonio avevano sostenuto per la costruzione e lo sviluppo dell'Istituto. Io adesso non parlo dei diritti del comune, che hanno già avuto un valente difensore nel collega Del Pezzo; non c'è bisogno che io ne parli, per valutare l'azione del Governo rispetto ad essi. Parliamo però dei diritti della famiglia Dohrn. Potevano essere espropriati questi diritti, nel modo stabilito dal decreto 26 maggio 1918? Io non esito a dire: per diritto di guerra sì.

Eravamo in tempo di guerra e in tempo di guerra la ragione del più forte è quella che stabilisce il diritto. È vero che l'Italia, che è la patria del diritto giusto, aveva predisposto una legislazione speciale sul trattamento da farsi ai patrimoni dei sudditi stranieri emigrati, o non, durante la guerra; legislazione speciale la quale metteva capo a provvedimenti di sindacato, ed eccezionalmente a provvedimenti di sequestro, non mai di confisca. Ma eravamo in tempo di guerra: lo Stato ha potestà assoluta, e se la salute pubblica o se grandi interessi politici lo esigano, il Governo può anche andare al di là di quei limiti che le leggi di carattere generale hanno stabiliti. Infatti lo

Stato è andato, in alcuni particolari casi, al di là di quelle norme stabilite dalle leggi alle quali ho accennato: si è impossessato del Palazzo Venezia, si è impossessato del Palazzo Caffarelli, col plauso della nazione. Ma c'erano alte ragioni politiche e di sentimento nazionale che determinavano questi provvedimenti. Lo stesso trattamento è stato fatto al povero municipio di Napoli che non era un ente straniero nè una potenza straniera, ed è stato fatto anche a quel diritto patrimoniale di usufrutto inerente all'istituto di Napoli che era di pertinenza del Dohrn.

Ripeto: provvedimento legale perchè fatto in tempo di guerra. Ma provvedimento giusto intrinsecamente? Ecco il problema che, secondo me, costituisce il nodo della presente questione.

Tutti sappiamo che la legalità è il *summum ius*, il quale quasi sempre coincide nel medesimo punto con la *summa iniuria*. Ora il dubbio intorno a questa coincidenza nel caso concreto potrebbe essere eliminato con una risposta facile, ma data, se è lecito dirlo, con manica larga, allegando che tutti gli atti d'imperio, come si sogliono chiamare, compiuti dalle potenze alleate e associate sopra i beni dei nemici, furono ratificati dopo la vittoria, nell'articolo 297 del trattato di Versailles e nell'allegato a questo articolo. Nell'art. 297 del trattato di Versailles ci sono, come in molti altri articoli, vari paragrafi; alla lettera *a* si dichiara che tutti gli atti d'imperio di analogo genere, sequestri, sindacati, impossessamenti e altri, che gli Stati che componevano l'Impero germanico avessero compiuto sopra beni dei cittadini degli Stati alleati o associati, o degli Stati medesimi, dovessero essere immediatamente revocati e annullati, e questi beni essere restituiti nelle loro integrità agli aventi diritto, e qualora i beni non vi fossero più, gli aventi diritto avrebbero dovuto essere pienamente indennizzati della perdita sofferta.

Alle lettere *b*) e *c*) si stabiliscono le modalità per la esecuzione di questo obbligo e alla lettera *d*) si pattuisce: « Nei rapporti fra le potenze alleate e associate e i loro cittadini da una parte e la Germania e i suoi cittadini da l'altra, saranno considerati come definitivi e potranno essere opposti a chiunque, sotto le riserve prevedute in questo trattato, tutti i

provvedimenti eccezionali di guerra o di disposizione e gli atti compiuti o da compiere in esecuzione di tali provvedimenti, quali sono definiti nell'allegato, ai paragrafi 1 e 2 ».

Risparmio ai colleghi la lettura di questi paragrafi perchè comprendono qualunque atto, dirò così, di prepotenza oltre che di ritorsione o di difesa degli interessi degli Stati belligeranti e dei loro sudditi che fossero stati compiuti negli Stati alleati o associati a danno della Germania o dei sudditi tedeschi. Quindi oggi si sarebbe potuto invocare di fronte a Dohrn questa spada di Brenno, poichè veramente la spada di Brenno fu gettata sulla bilancia del trattato di pace da un pronipote non degenerare. Si è voluto che tutti i provvedimenti presi in Germania sopra i beni delle potenze vincitrici e dei loro cittadini fossero immediatamente revocati e quelli presi negli Stati vincitori a danno dello Stato vinto e dei suoi sudditi fossero tutti convalidati irrevocabilmente qualunque ingiustizia fosse stata commessa. Per tal modo la confisca dell'usufrutto del Dohrn sulla Stazione zoologica, non solo sarebbe convalidata, ma non lascerebbe neppure sopravvivere la facoltà di reclamare una qualsiasi indennità. E questo sarebbe in definitiva il premio assegnato all'opera tanto benemerita di Antonio Dohrn per la cultura e l'onore del nostro paese.

Per fortuna, la sensazione dell'ingiustizia di non poche clausole del trattato di Versailles è stata pronta e viva in noi italiani. Tutti, senza distinzione di parti, senza divergenza di pareri fra nazionalisti e non nazionalisti, abbiamo proclamato che questo trattato di pace, nei patti che dirò più angolosi, nelle manifestazioni di maggior durezza, non risponde al sentimento della giustizia che è nei cuori italiani, e dai quali la nostra coscienza non si può dissociare senza che si strappi qualche parte viva dell'anima nostra. Tutti abbiamo convenuto che il trattato deve essere eseguito dall'Italia con lealtà, con buona fede, con equità, e, anzi, dirò meglio, con equanimità. E abbiamo portato tanta equanimità nella sua esecuzione, che abbiamo restituito la ricchissima biblioteca dell'Istituto archeologico tedesco agli aventi diritto; se è esatta una notizia diffusa dalla stampa, abbiamo anche portato tanta equanimità, tanta mitezza nella applicazione del trattato di pace

con l'Austria, da sopportare che sia imputato nel conto delle riparazioni il valore del palazzo Venezia che pure era stato rubato dall'Austria all'Italia e che doveva essere considerato come un ricupero di refurtiva. Di fronte poi a quel groviglio di difficoltà relative al preteso riordinamento della Stazione zoologica, che ci ha così efficacemente dipinto il collega Del Pezzo, di fronte agli insormontabili dissensi tra i membri dell'amministrazione del neonato ente morale, e alla minaccia di una spesa relativamente enorme, il Governo ha creduto leale, ha creduto che fosse equanime rimettere il Dohrn in possesso dei suoi beni patrimoniali. Fra parentesi, si tratta in fondo di rimettere pure il municipio, che ne ha l'indiscutibile diritto, in possesso di questi beni. Dobbiamo noi gridare *crucifige* al Ministro ed al Governo che hanno compiuto questo atto di italiana equanimità? Io credo di no.

Non farò adesso una perorazione, perchè non sono buono a farne e poi perchè è già stato detto tante volte che, a pace fatta, bisogna che gli animi ritornino nell'alveo normale delle umane e civili relazioni e delle pacifiche manifestazioni.

Qui si tratta di uno scienziato, Rinaldo Dohrn, il quale ritorna in Italia, quasi reduce dall'esilio, anelando di proseguire l'opera paterna che è stata di vantaggio al nostro Paese e che è stata così feconda di bene per l'incremento della scienza, mentre, purtroppo, Istituti di carattere statale non hanno altrettanta fecondità. Io mi sono trovato, per ragioni familiari, a conoscere bene un altro Istituto di biologia marina: il magnifico Istituto che è stato eretto dallo Stato nel luogo classico per gli studi della biologia marina, sulla spiaggia dello stretto di Messina. È vero che questo Istituto è stato inaugurato durante la guerra, ma è anche vero che esso non è stato visitato che da uno studioso francese per un mese e da uno studioso spagnolo per un mese e mezzo circa. L'Istituto anche per mancanza assoluta di biblioteca e per deficienza di arredo scientifico, langue, sebbene vi sia a capo un valorosissimo direttore il quale può solamente studiare per proprio conto, ma non può spandere i benefici di quella fondazione e dei suoi mezzi di studio che potrebbero essere immensi, a favore del mondo scientifico, perchè fra

l'altro, lo Stato non possiede la forza di propaganda e le relazioni che invece ha un privato il quale si metta con ferma e ferrea volontà a fare una reclame benefica e utile alla sua creazione, che vale poi a renderla feconda di bene. Questo Rinaldo Dohrn, del quale si è parlato come di uomo che tenda solo alla cura dei suoi privati interessi, è oggi all'estero gravemente ammalato: non racconto questo per intenerire a suo favore il Senato, ma per la verità. Egli è partito dall'Italia per compiere il giro dell'Europa, onde riannodare le relazioni scientifiche del padre e sue, a vantaggio della stazione zoologica di Napoli, allo scopo che essa riprenda il pristino splendore con la maggiore rapidità e nel modo più degno; e l'infermità lo ha colto nell'esecuzione di così nobile proposito.

Io credo, per le considerazioni di diritto e per quelle di fatto che ho avuto l'onore di accennare brevemente al Senato, di essere perfettamente nella logica e assistito dalla ragione, concludendo che approvo il decreto del ministro Croce che ha revocato quello del 1918, e confido che il Senato sarà del mio stesso avviso. (*Vive approvazioni - applausi - molte congratulazioni*).

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Non era nelle mie intenzioni di prender la parola sulla quistione riguardante la Stazione zoologica di Napoli, che sorge sopra un terreno vulcanico, sul quale non si può por piede senza pericolo di essere scottati. Senonchè la discussione ha preso una tal piega che io mi credo in dovere di esporre francamente il mio parere poggiato sulla positiva base dei fatti, anche per far conoscere alla Germania lealmente il nostro pensiero, e ciò nell'interesse reciproco.

Io non credo che così facendo diamo soverchio peso a cosa che non merita lunga discussione, come opina l'illustre collega Del Pezzo.

Nella storia della Stazione Zoologica di Napoli ieri si sono distinti due periodi, quello in cui regnava Dohrn padre e quello in cui regnava Dohrn figlio. Io preferisco distinguere all'italiana, due diversi periodi, uno precedente e l'altro seguente alla morte di Lo Bianco, ricordando che, come io ho pubblicato nel 1911 - si noti la data - nella mia Opera

sui progressi della biologia nell'ultimo cinquantennio, si può affermare che se la Stazione zoologica di Napoli ha acquistato fama mondiale, ciò si deve in parte ragguardevole all'attività dello stesso Lo Bianco e in ciò credo di essere d'accordo col collega Del Pezzo. Nel periodo in cui viveva Lo Bianco la Stazione zoologica era troppo tedesca, dopo la sua morte diventò tedeschissima.

La ragione di questo cambiamento si trova in gran parte nella scomparsa di questo uomo, il quale, pur occupando una posizione molto modesta, esercitava un'influenza grandissima. Ma la sua influenza aveva dei limiti e perciò ancorchè egli la esercitasse con tutta la sua energia — infatti, come io ho scritto nel 1911, egli aiutava nei loro lavori con amore speciale gli italiani ed era fiero ogni volta che vedeva comparire un buon lavoro fatto da un connazionale — tuttavia la Stazione restava sempre troppo tedesca, come già ho detto. Qualunque italiano o forestiero che lavorasse in quella Stazione assorbiva a poco a poco quel senso di poca stima che avevano per gli italiani il direttore e, eccetto il Lo Bianco e qualche altro (tedesco o italiano), gli impiegati tecnici della Stazione.

Per citare un fatto positivo, i nuovi metodi scoperti da Golgi, metodi che oggigiorno rendono glorioso questo nome, furono sempre nella Stazione zoologica di Napoli deprezzati e considerati di poca importanza, verbalmente per lo più, ma anche qualche volta per le stampe.

Che dopo la morte di Lo Bianco la Stazione sia diventata tedeschissima, credo che a nessuno abbia fatto meraviglia. Chi conosce i fatti non può metterlo in dubbio. Per citarne anche qui uno, ricorderò che il successore di Lo Bianco, il Cerruti, un bel giorno ebbe limitato il suo compito allo studio degli animali vicini alla spiaggia, mentre quello degli animali di alto mare fu assegnato esclusivamente al signor Gast. Questi e tanti altri motivi indussero il Cerruti a ritirarsi, ciò che da un certo lato può essere stata una fortuna per l'Italia perchè egli a Taranto oggi rende ottimi servigi per l'ostreicoltura, ma non per la Stazione zoologica, perchè Dohrn figlio non ha potuto trovare un degno successore a Lo Bianco mentre avrebbe potuto averlo, onorevole Del Pezzo, nel suo concittadino prof. Cerruti.

Nel primo periodo si cercò di attenuare la tinta troppo tedesca della Stazione zoologica di Napoli mettendo in giusta luce il valore del Lo Bianco che aveva il semplice titolo di conservatore. Se egli riuscì ad essere nominato dottore d'onore, si deve certamente a un lavoro abilmente fatto in Italia; più tardi fu proposto socio dei Lincei, onorificenza che gli fu concessa e nel giorno che moriva, egli stava per esser nominato anche della Società dei XL. Per amor del vero debbo dire che a questa opera, coadiuvò molto il compianto nostro collega Todaro.

Scomparso Lo Bianco, la Stazione non aveva più chi avesse forza di insufflarvi un po' di ossigeno italiano. Non restava altro che di tentar di liberare la zoologia italiana dal gioco della Stazione di Napoli creando un contro altare, e questo contro altare è stato l'Istituto centrale di biologia marina a Messina. Fortunatamente l'idea trovò eco in chi era capace di farla tradurre in atto, cioè, nel senatore Volterra e l'Istituto centrale di biologia marina sorse a Messina.

Io ne fui così soddisfatto che mentre non ho l'abitudine di mettere in mostra l'opera mia, da quel giorno tengo appeso nel mio Laboratorio il telegramma inviatomi da Messina quando si iniziarono i lavori di escavazione delle fondamenta dell'Istituto, telegramma in cui si legge che io sono stato validissimo sostenitore di questa scientifica istituzione.

Si può dire che in questo mio lavoro per impedire l'intedesco della biologia italiana non ebbi certamente molti compagni o seguaci, s'intende che parlo del periodo prima della guerra.

Nel mio libro sui progressi della biologia in Italia io insistetti a lungo sull'intedesco della Biologia italiana. Permettetemi di riportare alcune mie parole tolte dal mio libro pubblicato nel 1911.

Nel 1911 dunque io scrivevo:

« Così è: noi credevamo di aver respinto i Tedeschi dal nostro bel paese; eravamo esultanti di esserci liberati dal loro giogo; ebbene no: scacciati materialmente, sono rientrati per la ^via del pensiero, e alla nostra mentalità hanno imposto la loro egemonia. Onde è avvenuto che quel ricorso alle fonti estere, che avrebbe dovuto essere per noi un gran bene, ha determinato invece una grave jattura: la

snazionalizzazione, mi si permetta la parola, della nostra scienza biologica. Noi che abbiamo avuto uno Spallanzani, un Matteucci, un Bassi, un Amici, un Delpino, non soltanto siamo dovuti andare all'estero per imparare a conoscere le figliazioni delle opere di questi grandi, in parte trasformate secondo la psicologia tedesca: ma, nella incalzante necessità di seguire quel che andavasi vertiginosamente sviluppando nel vasto campo della biologia, abbiamo talora trasformato l'apprendimento in imitazione. Sicuro: la nostra mente, dalla genialità fine e complessa, ha cessato di funzionare attivamente, e si è messa, come elettrizzata per induzione, sulla falsa riga delle teorie e degli studi tedeschi».

In quel libro del 1911 mettevo in rilievo che in quest'ultimo cinquantennio nell'Accademia delle scienze di Berlino era entrato soltanto il Mosso alla vigilia della sua morte e che il Golgi, pur avendo avuto il premio Nobel, non vi era stato ammesso. E per questo, in occasione delle elezioni all'Accademia dei Lincei, facendo osservare che noi avevamo più di una dozzina di soci tedeschi per la Biologia, proponevo di sospendere qualunque altra nomina di biologi tedeschi fino a che non fosse ammesso il Golgi nell'Accademia di Berlino. La mia proposta non fu accolta: l'Accademia continuò a nominare soci tedeschi anche nella categoria della biologia ed io non ebbi in compenso che malumori da parte di alcuni miei amici d'oltre Alpe.

Bisogna però dire che la Stazione zoologica di Napoli era retta da persone che nel campo della scienza biologica non avevano certamente eccelso valore, perchè non è vero quel che si è detto ieri che il Dohrn padre fosse un grandissimo scienziato; egli era solamente un valoroso biologo, come ce ne erano non pochi altri in Germania, ed era sommo soltanto come organizzatore.

Se fosse stato veramente eminente scienziato, come si è detto ieri, siate ben certi che i Tedeschi l'avrebbero chiamato ad illustrare qualche loro Università. I biologi tedeschi veramente eminenti erano molto più giusti verso quelli italiani di quanto non fossero Dohrn e alcuni suoi impiegati. Potrei fare molti nomi di sommi tedeschi che apprezzavano al giusto valore gli italiani: qui mi limiterò a ricordare

Gegenbaur, Kölliker, i fratelli Hertwig, Boveri, ecc. E anche senza ricorrere a questi sommi, molti altri della tempra di Antonio Dohrn e dei suoi impiegati avevano ben diversa opinione sugli studiosi italiani. Mi si permetta di soggiungere che se la Germania avesse avuto in giusta stima l'Italia, forse la storia di questi ultimi anni segnerebbe ben altro corso.

Il suddetto infeudamento - termine che si legge nel mio libro nel 1911 - dell'Italia alla Germania non era del resto limitato alla biologia ma comprendeva tutta la nostra vita. Qualunque cosa venisse dalla Germania era ottima come qualunque cosa fatta in Italia era oggetto, per lo meno, di aspre critiche.

Insomma era una vera idolatria dell'Italia per la Germania.

A questa idolatria partecipaste anche voi, illustre persone, che reggevate i destini di Napoli. Voi avete tributato troppi incensi al Dohrn padre ed al Dohrn figlio; voi li avete portati alle stelle; voi avete stretto col Dohrn padre un contratto di novant'anni che ha commosso me non meno profondamente di quello che il decreto Croce abbia commosso il collega Volterra.

Io che sospiravo il compimento del venticinquennio per veder liberata la Stazione zoologica dal dominio straniero, un brutto giorno seppi, che voi senza alcuna esitanza avevate prolungato il contratto per molti anni e che in questo contratto si era messo, se sono bene informato, una clausola che un giorno avrebbe potuto nuocerci assai.

Dopo il 1914 si passò da un eccesso all'altro, dall'*osanna* al *crucifige*.

Io che ho sempre tenuto una via di mezzo, voglio essere coerente ancora oggi. Faccio appello, onorevoli colleghi, alla necessità di mettere finalmente un po' di balsamo sulle nostre ferite che son tanto dolorose; alla necessità che tutti sentiamo di veder smobilitati gli odî che troppo ci hanno separati. Io non posso credere che i tedeschi siano meno buoni degli inglesi, dei francesi, degli italiani. Essi hanno i loro difetti e le loro virtù, come noi abbiamo i nostri. La mia mente e il mio cuore mi dicono che essi sono nostri fratelli e che noi dobbiamo lavorare assieme per tentare di ricostituire quegli infiniti tesori materiali e, ciò che più importa, morali, che la guerra ha

distrutti. L'orgoglio infinito, radicato nel cuore dei tedeschi, ha precipitato quella nazione in un abisso, in una miseria senza pari da una altezza, a mio avviso, senza pari; alla quale era arrivata con la virtù organizzatrice, che dà la forza per superare ostacoli, a vincere i quali non bastano le sole iniziative individuali.

Essendo fuori di dubbio che Rinaldo Dohrn è competente in materia ed è un organizzatore di primo ordine, quale è difficile trovarne un altro, e che la buona organizzazione è indispensabile a mantenere alla Stazione il vero carattere internazionale, io, d'accordo con illustri personalità svizzere, olandesi, inglesi ed americane, trovo opportuno che Dohrn ritorni a Napoli.

Siccome però inconvenienti ci furono e gravi alla Stazione zoologica di Napoli, così io ritengo necessario che questa, pur passando nelle mani di Dohrn, resti sotto il controllo politico e scientifico di una Commissione composta di tre biologi italiani. Una volta ammesso questo controllo, quella parte di italianità che deve avere un Istituto internazionale sorgente nel cuore dell'Italia, è, a mio avviso, tutelato scrupolosamente.

Io faccio perciò appello all'onorevole ministro affinché voglia dar soddisfazione al desiderio vivissimo che io esprimo che la Stazione zoologica di Napoli non possa mai più essere un focolaio di discredito della scienza italiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione.* (*Segni di viva attenzione*). Signori senatori! La lunga discussione che si è fatta ieri ed oggi vi ha presso a poco informati dell'origine e delle vicende della Stazione zoologica di Napoli. Io non vi tedierò col rifare ancora una volta questa storia, se anche potrei rifarvela in alcune parti con maggiore esattezza e colori più acconci. Desidero solo che si abbia bene chiaro il carattere della Stazione zoologica, che non è già un Istituto scientifico nel senso di una facoltà universitaria o di un'accademia. Essa è - per così esprimermi - un grande albergo per scienziati, che, convenendo in essa da ogni parte del mondo, vi trovano tavolini da lavoro, una ricca biblioteca speciale, ogni sorta di

mezzi per istudiare la fauna marina, e hanno accanto il golfo di Napoli, il Mediterraneo, che fornisce loro riccamente il materiale occorrente. Ma ognuno vi lavora per suo conto e secondo i propri fini, con la maggiore libertà.

Di questo Istituto ebbe l'idea l'embriologo Antonio Dohrn, di Stettino, condottovi dalle sue indagini sulla preistoria dei vertebrati, nelle quali gli accadde d'intravedere la grande utilità che avrebbe avuto di raccogliere in luogo adatto gli scienziati e fornire loro i mezzi occorrenti per lo studio degli animali marini. E come tutti coloro che hanno un'idea utile e nuova, dovette durare molte lotte e vincere moltissimi ostacoli per attuarla, a Berlino non meno che a Napoli: a Berlino, dove dapprima il Ministero prussiano del culto gli rifiutò il modesto sussidio richiesto e l'Accademia prussiana riferì in modo sfavorevole sul suo disegno; a Napoli, dove suscitò diffidenze e gelosie, che cedettero poi in modo impensato quando il capo della maggioranza del Consiglio comunale di allora, il barone Savarese, avendo letto uno scritto del Dohrn, intuì l'importanza del disegno, volle conoscerne l'autore, discorse con lui per tre ore, e sostenne e fece trionfare poi nel Consiglio comunale la concessione che il Dohrn domandava. Vi è stato già detto, ed è vero, che il Dohrn spese in quell'opera tutto il suo peculio e perfino la dote della moglie; ma ebbe la soddisfazione di vedere presto crescere e venire in grande fama, in fama mondiale, l'istituzione da lui ideata, e rendere immensi servigi alla scienza. L'onorevole senatore Volterra ha fatto i conti in tasca al Dohrn per dimostrare che egli riprese i suoi capitali e forse anche i frutti di essi. Io non sono in grado di rivedere questi conti; ma dirò che spero bene che il Dohrn rientrasse nelle sue spese e con vantaggio. Sarebbe stato il giusto premio della sua invenzione e delle sue fatiche (*Bene*). E certo egli ebbe un premio anche migliore, la stima e l'affetto da cui fu sempre circondato in Napoli, che volle perfino nominarlo suo cittadino onorario, nel venticinquesimo anniversario della fondazione della Stazione zoologica. Quando morì, amici e ammiratori pensarono di porgli un ricordo marmoreo, ed io, che coltivo ben diversi studi, fui allora invitato a far parte della giuria artistica che doveva giudicare dell'opera dello scultore.

Vi è stato anche detto quale fosse il contratto stipulato dal Dohrn col comune di Napoli. Questo concedeva il suolo per la costruzione e l'esercizio della Stazione, e dopo un periodo stabilito prima in un trentennio, poi (a causa del grande ampliamento dell'edificio) in un novantennio, il comune di Napoli diventava pieno ed assoluto proprietario della Stazione e di tutti i suoi annessi e connessi. È sembrato esorbitante il prolungamento del trentennio a novantennio; ma io credo che il municipio di Napoli saggiamente provvide allora alla sorte della Stazione: perchè, quando esso ne fosse diventato proprietario, che cos'altro di meglio avrebbe potuto fare se non cercare un altro concessionario, continuatore ed erede della tradizione del Dohrn? A gestirla per proprio conto non penserà certamente mai.

Anche debbo diradare un altro equivoco: cioè che la Stazione dipendesse amministrativamente dallo Stato prussiano, e non rendesse i conti allo Stato italiano.

Ora la Prussia, e, per quanto si dice, l'imperatore di Germania sulla sua cassetta privata, dava largo sussidio alla Stazione; ed è naturale che, con la regolarità che i tedeschi portano in tutti i loro affari, richiedesse i conti e li controllasse. Ma l'Italia, come altri Stati, pagava alcuni tavolini di studio, e, avuti questi tavolini ad uso dei propri studiosi, non aveva bisogno d'ingerirsi più oltre nell'andamento finanziario della Stazione, che era a rischio e pericolo del concessionario.

Morto Antonio Dohrn nel 1909, gli successe nella concessione e nella direzione della Stazione zoologica il figliuolo, dott. Rinaldo Dohrn, sul quale ho udito da alcuni oratori giudizi poco favorevoli, o piuttosto, poco simpatici. Ma un altro oratore vi ha ricordato come ben diversamente il giovane Dohrn fosse giudicato prima della guerra, e altamente ed enfaticamente salutato, da quello stesso professore italiano, ora reggente la direzione della Stazione zoologica, il quale è stato precipuo motore di tutta l'agitazione, che ha trovato eco nel Senato. Io che, come ho detto, coltivo altri studi, non sono in grado di giudicare della maggiore o minore valentia scientifica del dott. Dohrn; ma debbo, in ogni caso, richiamare la vostra attenzione su quello che ho dichiarato circa il carattere della Stazione, la quale richiede

alla sua testa non un maestro di scienza, uno scopritore, un inventore, un genio, ma un organizzatore pratico. E il dott. Rinaldo Dohrn è proba e operosa persona, ed ha il culto della istituzione creata da suo padre, e ne conosce la tradizione, e perciò possiede numeri, che difficilmente si raccoglierebbero in altri, per farla vivere e prosperare. Ora, nel suo giro all'estero per procurare aiuti alla Stazione che spera gli sia riaffidata, è stato colto da grave malattia; e voi mi permetterete di mandargli, almeno per mio conto, in questo momento in cui si discute di un assente ed infermo, un cordiale augurio di pronto ristabilimento.

È stato anche asserito che negli anni precedenti alla guerra la Stazione zoologica avesse accentuato un certo carattere tedesco, specialmente perchè, morto il prof. Lobianco, coadiutore del Dohrn, fu sostituito da scienziati tedeschi. Sarà o non sarà vero; ma certo il male che ne nacque non dovette essere grande, perchè nessun lamento o protesta fu allora levato. I lamenti e le proteste sono, per così dire, postumi: postumi alla guerra.

Poichè alla guerra, e solo alla guerra mondiale, scoppiata non certo per opera del Dohrn o di altri individui ma per storico fato, si deve unicamente la crisi nella quale entrò la Stazione zoologica di Napoli. Non è esatto che il dott. Rinaldo Dohrn, come ha detto l'onorevole Arlotta, fuggisse dall'Italia nel 1914 e lasciasse in abbandono la Stazione zoologica. Il dottor Dohrn andò via dall'Italia nel maggio del 1915, quando l'Italia partecipò alla guerra; e andò via per consiglio del console germanico, e non abbandonò nulla, ma, con perfetta correttezza, lasciò la sua procura per la gestione della Stazione zoologica a un italiano, al professor Federico Raffaele, che insegna zoologia nell'Università di Roma, il quale ne informò subito il ministro italiano dell'istruzione.

Come vi è stato detto, il Governo italiano stimò, nello stesso anno 1915, insediare nella Stazione zoologica una Commissione per la gestione temporanea e straordinaria di essa; al che il procuratore professor Raffaele non credette di dover fare opposizione, per la sua qualità di cittadino e insegnante italiano, e si restrinse a formulare una protesta di salvezza dei diritti del Dohrn. Non intendo esaminare

l'opportunità del provvedimento adottato allora dal Governo italiano; il quale, in fondo, prendeva a suo carico e spendeva suo denaro per un Istituto non suo, che poteva ben restare durante la guerra, quando erano sospese le relazioni internazionali, in una temporanea stasi. Comunque, la Commissione italiana per la gestione non comprometteva per nulla le sorti dell'Istituto e non ne snaturava l'indole.

Ciò invece accadde col decreto-legge del 26 maggio 1918, che è quello che il Governo ha testè abrogato, e intorno a cui noi discutiamo: decreto che io non esaminerò sotto l'aspetto formale giuridico, nel quale ad alcuni degli oratori che hanno preso la parola in questa interpellanza, e che sono giuristi, è parso una mostruosità giuridica. Fo notare solamente che con quel decreto non solo era spogliato il dottore Dohrn dei diritti che gli venivano dal contratto stipulato col comune di Napoli, ma questo comune stesso serbava la proprietà solo a parole, e in modo contraddittorio, perchè si veniva a costituire della Stazione zoologica un Ente autonomo con durata illimitata, mentre la concessione del comune di Napoli aveva la durata di 90 anni: sicchè il passaggio alla proprietà assoluta ed effettiva del comune di Napoli era rimandata alle calende greche.

Ma io debbo ricordarvi che quel decreto-legge non era stato ancora convertito in legge; e che spettava a me, nuovo ministro dell'istruzione, di presentarlo per la conversione e sostenerne la discussione: il che vuol dire che io assumevo in certa misura la responsabilità di esso. Non fu, dunque, per mio capriccio che dovetti tornare su quanto si era fatto.

E un'altra dichiarazione mi giova premettere, a causa della fama che vola di me come « germanofilo » (per usare la parola coniata in tempo di guerra): germanofilo pei miei studi letterari e filosofici e per la stima che ho sempre avuta del contributo recato dalla Germania alla scienza. Si è accennato in questa discussione all'Istituto archeologico, del quale io promossi la restituzione alla Germania. Sì, la promossi, perchè credevo (e ne avevo scritto all'allora ministro Nitti assai prima di poter pensar mai di essere assunto io stesso a un Ministero) che non fosse bello impadronirsi di ciò che era frutto dell'ingegno altrui, e che non convenisse gettare un seme di rancore e

di odio tra studiosi italiani e studiosi tedeschi, i quali assai tenevano a quella loro biblioteca archeologica, e ne invocavano la restituzione con voti di privati e di sodalizi e per vie diplomatiche. Ma per la Stazione zoologica non c'erano queste premure, perchè anche i tedeschi sapevano che si trattava di un'intrapresa privata e di carattere internazionale. Sicchè di quel che ho proposto ed attuato tocca unicamente a me il merito o il demerito, ed io vi sono stato mosso unicamente dall'interesse dell'amministrazione italiana.

Messomi, dunque, a studiare, com'era mio dovere, quanto concerneva la Stazione zoologica, ecco quali condizioni mi trovai dinanzi.

Anzitutto una condizione finanziaria grave, poichè io vedevo aperta la via al Dohrn per una domanda di danni e interessi, che non potevo prevedere a quale somma sarebbe ascisa: grandissima certamente, se è vero quello che asseriscono i miei contraddittori, che il Dohrn traeva larghi proventi dal contratto stipulato col comune di Napoli. Intanto, lo Stato italiano aveva speso nella Stazione zoologica lire 275,000 per assegni straordinari, e, insieme con altre spese, secondo i calcoli del senatore Volterra, circa mezzo milione. Non basta. Il Direttore della Stazione venne da me per chiedermi per l'anno in corso un nuovo contributo straordinario, mi pare, di lire 50 mila; e mi accennò oscuramente alle pretese degli impiegati per aumenti di stipendi. Non basta ancora: una Commissione (della quale faceva parte il senatore Volterra) per l'assetto definitivo della Stazione zoologica chiedeva allo Stato il contributo annuo fisso di lire 400,000.

Signori senatori, io ho preso sul serio il monito che è venuto da questo Senato a procurare tutte le possibili economie; e ciò ha suscitato e suscita contro di me parecchi malumori, che tolgo in pazienza (*Bene!*). Ma qui non si trattava di economie; si trattava di una domanda più semplice, che, come amministratore, non potevo non farmi: per quale ragione lo Stato italiano, che prima della guerra non spendeva nulla per la Stazione zoologica (salvo il pagamento pei tavolini di studio), doveva entrare in questo mare di responsabilità finanziarie e di spese?

Peggiori ancora erano le condizioni disciplinari della Stazione zoologica. I due professori italiani, che vi sono a capo, già erano in

contrasto tra loro; e l'uno dei due screditava l'altro, perfino all'estero, presagendo ogni male della Stazione zoologica. Il Direttore così combattuto, a sua volta, com'è ovvio, combatteva l'altro, e, per di più, viveva in sospetto verso il senatore Volterra e il Comitato talassografico, accusandoli di voler assorbire la Stazione zoologica di Napoli, impadronirsi della sua biblioteca, e simili. Ciò mi venne a dire egli stesso; e, del resto, del dissidio si ha documento scritto, perchè quel Direttore non volle firmare con gli altri commissari la relazione ultima, alla quale ho accennato, per l'assetto della Stazione. Che cosa avrei dovuto fare io? Mandar via tutti e scegliere un nuovo Direttore. Ma nè questo discacciamento universale era facile, nè era facile trovare la persona adatta.

La scelta della persona, infatti, mi faceva nascere l'altro e ben fondato dubbio, che si facesse assai male a cangiare la legge di esistenza di quell'istituto, che era l'iniziativa privata. È noto che è sempre assai pericoloso sostituire l'organizzazione statale a ciò che è stato creato ed è amministrato dagli individui, che vi portano il loro entusiasmo e il loro interesse. (*Benissimo*). A me i tre direttori, nominati per concorso, coi tre relativi gabinetti e istituti, che la Commissione per l'assetto proponeva, facevano paura. La sola salvazione mi appariva la ricerca di un nuovo concessionario.

E se bisognava ricorrere a un intraprenditore o concessionario, perchè mai rifiutare l'antico? Perchè mai non cogliere l'occasione, da una parte, di chiudere la lite col Dohrn (che già si annunciava con un ricorso al Consiglio di Stato e una protesta rivolta al Ministero degli esteri), e dall'altra, di compiere opera di pacificazione internazionale, abolendo un provvedimento preso con la psicologia, anzi con la psicosi della guerra?

Mi ricordai allora di aver ricevuto dal Ministero degli esteri, qualche mese innanzi, una domanda fatta in un primo tempo dal dottore Rinaldo Dohrn, che esprimeva il desiderio di avere ancora qualche parte nell'opera creata da suo padre: domanda assai discreta e che mi aveva commosso, ma non mi era parso di poter accogliere, dato che si era costituito un ente autonomo. E allora feci chiamare il Dohrn e gli domandai se egli sarebbe stato disposto, eventualmente, a ripigliare l'esercizio della Stazione

zoologica nei termini del contratto che aveva stretto suo padre col comune di Napoli. Il Dohrn esitò alquanto, perchè, dopo tutto quello che era accaduto, dopo lo scompiglio prodotto dalla guerra nelle sue relazioni e nei suoi interessi privati, il carico non gli sembrava leggiero: ma, infine, tirato dall'affetto per la cosa, acconsenti. Allora aggiunsi che condizione necessaria perchè io prendessi in considerazione questo disegno, e lo presentassi al Consiglio dei ministri, era che egli mandasse al Ministero degli esteri una dichiarazione di ampia e piena rinuncia a tutti i suoi diritti e ragioni verso lo Stato italiano per quello che era accaduto dal 1915 in poi. Dopo alcune settimane, il Ministero degli esteri mi trasmise la dichiarazione del Dohrn, ed io preparai l'abrogazione del decreto-legge 26 maggio 1918, e la portai al Consiglio dei ministri, che l'approvò.

Niente di misterioso c'è stato in questa mia determinazione. Prima di prenderla, ne informai, tra il luglio e l'agosto, il direttore della Stazione zoologica, che, a parte i presenti dissensi, è un mio vecchio amico e compagno di scuola, e con lui discorsi per due ore della cosa, ed egli ai miei argomenti concluse che « la mia logica non faceva una grinza », ma che egli era impegnato a sostenere l'italianità della Stazione: al che io risposi che m'importava assai che egli riconoscesse la logica dei miei argomenti e lo lasciavo libero di protestare contro di me. E di questa licenza da me datagli vedo che ha profittato assai largamente, perchè mi ha tirato addosso innumerevoli proteste dall'Italia e dall'estero, e mi ha procurato interrogazioni e interpellanze alla Camera, e due giorni di discussione al Senato (*Si vide*). Ne informai anche il senatore Volterra, il quale venne a domandarmi, mi sembra nell'agosto, che cosa ci fosse di vero nella voce che s'intendeva restituire la Stazione zoologica alle condizioni *ante bellum*. E poichè si è fatto un gran caso del voto di un Congresso di naturalisti tedeschi del settembre ultimo, dirò che quel voto non mi fu mai comunicato, e che io, come il senatore Volterra, ne ho notizia solo dai giornali italiani. Suppongo che il Dohrn, recatosi in Germania per riprendere le fila del suo lavoro, dovette dire delle buone disposizioni del Governo italiano, e, ciò risaputo, quei naturalisti furono mossi a ringraziare l'Italia per

la sua equanimità e generosità. Niente, dunque, che ci faccia disonore.

Il senatore Volterra ha preso scandalo della formola finale concernente il carattere d'immediata esecuzione del decreto di abrogazione. Ma questa è la formola costante di tutti i decreti-legge, così di quello che istituiva l'ente autonomo, come del mio che l'abolisce.

Il senatore Arlotta si meraviglia, che il Governo, dopo aver preso impegno di non fare più decreti-legge, ne abbia pur fatti. Ma egli ha dimenticato che il Presidente del Consiglio, nel fare quella dichiarazione, eccettuava alcuni casi, e tra questi proprio il caso di decreti-leggi che abolissero istituti che pesavano sul bilancio dello Stato: e come la Stazione zoologica pesasse, ho già detto.

Nell'abrogare il decreto legge del 26 maggio 1918, e nel disporre il ritorno alle condizioni *ante bellum*, avrei potuto imporre al Dohrn alcune altre condizioni, oltre quella della rinunzia di cui ho parlato. Perché non l'ho fatto? Perché non ho stabilito una commissione italiana di controllo nella gestione della Stazione? Non certo perchè il Dohrn si sia opposto; egli è stato ed è docile a tutte le richieste che il Governo italiano gli ha fatto e sta per fargli. Ma io non vedo mezzo termine tra gestione privata e gestione statale, e non amo gl'ibridismi, che producono sempre pessimi effetti. Accennai al Dohrn che volevo che le pubblicazioni della Stazione zoologica avessero il frontespizio italiano e memorie scritte in tutte le lingue ammesse nei Congressi scientifici; ed egli assenti. Gli dissi che avrebbe dovuto mettere tra i suoi collaboratori scienziati italiani; ed anche assenti subito. Ma non insistetti in questo discorso, perchè considerai che ciò che al Governo sembrava opportuno di ragionevoli freni e controlli si sarebbe sempre potuto stabilire in altra sede: cioè quando il Governo italiano avrebbe confermato il suo contributo per tavolini di studio o dati altri sussidi.

Signori senatori, questa semplice narrazione che vi ho fatta, è la difesa completa del provvedimento preso dal Governo di cui mi onoro di far parte. Consentite che io non mi attardi a confutare talune obiezioni, che non sono state già da me implicitamente confutate. Non vorrei cedere alla tentazione, a cui troppe volte

ho ceduto in mia vita, della polemica. Ma, se dovessi polemizzare, vi mostrerei come i molteplici voti delle accademie e delle facoltà universitarie abbiano in questo caso poco valore, perchè altro è considerare una questione in generale e altro considerarla in particolare; altro considerarla dal di fuori, e altro dall'interno. Ricordo che l'anno scorso a Napoli, io, presidente di un'Accademia, feci votare, sulla relazione di un socio che è nostro collega in questo Senato, un invito al Governo a non permettere l'abbattimento di un antico campanile; e a quel voto aderirono tutte le altre Accademie e Società letterarie e artistiche di Napoli, e, se avessimo voluto, vi avrebbero aderito quelle di tutta Italia; e il prefetto l'appoggiò, e il Governo sospese l'ordine di demolizione. Ma, per ironia della sorte, pochi mesi dopo, la stessa questione venne innanzi alla Commissione provinciale dei monumenti, della quale io ero stato in quel mezzo nominato presidente, e il relatore del voto, consigliere; e allora, conosciuti gli impegni finanziari a cui sarebbe andato incontro il comune, esaminato il piano stradale e l'impaccio che sarebbe derivato da quel rudere, e la brutta figura che questo avrebbe fatto, io, proprio io, feci deliberare il consenso all'abbattimento. (*Si ride*). Chi non firmerebbe un voto come è quello delle accademie e facoltà italiane per la Stazione zoologica, un voto in cui si esalta l'italianità e si difende il decoro della scienza italiana? Ma qui nè l'italianità nè il decoro della scienza italiana hanno nulla da vedere: la questione è tutt'altra: è giuridica amministrativa, tecnica; ed io che l'ho studiata per debito di ufficio, sono in essa più competente di tutte le accademie e i sodalizi, che non l'hanno studiata.

Così anche alle lettere, di cui vi ha letto qualche brano il senatore Volterra, sulla ritrosia che provano scienziati e associazioni inglesi e francesi alla restituzione della stazione al Dohrn, potrei contrapporre un mucchio di lettere, che ho qui sul tavolo, di illustri scienziati americani, norvegesi, danesi e perfino inglesi, che dicono il contrario. Tra l'altro, c'è ora chi propone di salvar tutto, restituendo la Stazione al Dohrn e ponendola sotto l'egida della Società delle Nazioni! (*Si ride*). Ma a che varrebbe mettere a contrasto i vari pareri? Che cosa ciò dimostrerebbe? Che gli animi sono

ancora divisi, e che molti risentono ancora le commozioni della guerra e molti altri si sono già composto l'animo di pace. È evidente che l'avvenire prossimo è, e dobbiamo augurarci che sia, dell'animo di pace e non di quello di guerra.

E quest'animo di pace, prima forse che di ogni altro popolo, è quello del popolo italiano; ed è il mio, come cittadino e come componente del Governo italiano. L'onorevole Arlotta (al quale debbo ringraziamenti per le troppo benevoli parole che ha rivolto alla mia persona) ha ricordato che è vanto dell'Italia la temperanza. Sì, è una nostra solida virtù, ed è un nostro vanto meritato. Ma io credo che, nel caso presente, il modo buono di manifestare questa nostra virtù nazionale è stato quello prescelto dal Governo e non quello desiderato dagli onorevoli interpellanti, i quali si sono fatti trascinare dalla passione: da nobilissima passione, senza dubbio, ma cieca come ogni passione.

A ogni modo, lascio al Senato di risolvere il dubbio. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Volterra per dichiarare se sia o no soddisfatto.

VOLTERRA. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onor. ministro, il quale, a mio avviso, non ha risposto in alcun modo alle critiche che gli ho mosso. La ragione della concessione fatta al signor Dohrn è, secondo quanto ha detto l'onor. ministro, quella di levarsi da piccoli e momentanei imbarazzi; si è anche alluso a ragioni di economia molto discutibili, giacchè, come ho detto nel mio discorso, anche le condizioni finanziarie dell'Istituto erano venute migliorando in modo superiore ad ogni aspettazione.

Tutte queste ragioni che l'onor. ministro mi porta non mi convincono affatto; ripeto, non sono soddisfatto in nessuna parte della sua risposta.

Non posso convenire con quanto fu detto qui a proposito della stazione di Messina, che è centro importante di studi.

Per quanto riguarda la questione giuridica, nessuno, a mio avviso, ha potuto dimostrare illegale il primo decreto. Io sono perfettamente convinto che esso non toglie niente della proprietà al comune di Napoli; soltanto concede all'Ente morale creato lo stesso usufrutto che aveva il Dohrn.

Questo per la prima parte; quanto alla parte economica, si è già parlato ieri in proposito, sopra i dubbi che erano sorti. Ma ciò che io affermo altamente è che la questione esorbita dal campo giuridico e dal campo economico; e neppure è questione scientifica, giacchè il Ministro vuol restituire la stazione a persona assolutamente priva di autorità e di valore scientifico.

La questione è, come ho detto fin da principio, una questione di dignità nazionale.

Ritengo, cioè, che la questione che è stata posta dinanzi a voi in questi giorni sia questione essenzialmente politica e principalmente morale, che ha grandissima importanza e che in fondo si riduce a questo: dobbiamo noi italiani far da noi, dobbiamo noi italiani aver fede in noi, poter gestire le cose nostre con nostri mezzi, o dobbiamo vederle in mano di persone che in passato hanno sempre cercato e tentano ora nuovamente di penetrare e di imporsi con tutti i mezzi? Dobbiamo sempre far ricorso a questi stranieri?

Questa è in fondo la questione che si ripresenta in tante circostanze e che si è presentata tante volte nel corso della nostra storia; questo è il punto veramente centrale della questione.

Io mi domando se sarebbe possibile discutere in un altro Parlamento, per esempio, nel Parlamento francese, sulla possibilità di una stazione italiana a Marsiglia o a Tolone, o nel Parlamento inglese sulla possibilità di una stazione francese a Douvres o a Portsmouth.

Io domando: che cosa si direbbe se si volesse una stazione italiana a Barcellona o a Cadice o in altro porto spagnolo?

Noi abbiamo adesso istituita una stazione tallasografica a Costantinopoli, e siamo ben lieti di questo, ma vogliamo noi esser messi allo stesso livello della Turchia?

Sono queste le considerazioni di interesse e di dignità nazionale che mi hanno mosso a presentare la mia interpellanza e che mi spingono a ritenermi completamente insoddisfatto della risposta dell'onor. ministro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati due ordini del giorno: uno del senatore Grassi così concepito: « Il Senato prega l'onorevole ministro di trovar modo di istituire una Commissione di vigilanza sulla stazione zoologica di Napoli ».

Vi è poi un ordine del giorno puro e semplice presentato dai senatori Mazzioti, Spirito, Artom, Cagni, Tanari e Pullè.

Chiedo all'onorevole ministro della pubblica istruzione il suo avviso sopra le proposte di ordini del giorno che sono state presentate.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'ordine del giorno puro e semplice perchè l'altro ordine del giorno del senatore Grassi potrei accettarlo come raccomandazione in sede di concessione di sussidi.

PRESIDENTE. Il senatore Grassi acconsente alla conversione della sua proposta in raccomandazione?

GRASSI. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora rimane la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice, che resta inutile mettere in votazione.

L'interpellanza quindi è esaurita.

Per la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole » (Numero 100-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole ».

TANARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Si tratta di un disegno di legge che ha una portata grandissima e non può passare inosservato; propongo il rinvio della discussione a domani.

PRESIDENTE. Il senatore Tanari propone il rinvio della discussione a domani. Domando all'onorevole ministro se consente.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Permetta signor Presidente: io debbo far osservare che domani sono impegnato alla Camera.

TANARI. Son già sei giorni che aspetto; prego quindi che si fissi un giorno per la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura, quando crede di potere venire al Senato?

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Per alcuni giorni no, perchè al mattino ho la mozione

agraria e nel pomeriggio la discussione sulla legge del pane alla Camera dei deputati. Anzi so che sono già state fatte osservazioni per la mia assenza in questi giorni.

PRESIDENTE. Le stesse osservazioni avrebbe diritto di fare il Senato per l'assenza del ministro competente. (*Approvazioni*).

Ad ogni modo chiedo al ministro se il disegno di legge potrebbe discutersi domani in principio di seduta?

TANARI. Io desidero che si fissi il giorno della discussione di questa legge, perchè è importantissima, trattandosi di salvare il patrimonio dei poveri.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Non ho nessuna difficoltà di accettare per domani; però di fronte alla grande importanza che il senatore Tanari dà a questa conversione in legge, debbo dichiarare che le risposte che potrò dare io saranno limitate; quindi prego il Presidente di voler consentire che io interpellassi anche i ministri che hanno presentato la proposta, perchè si tratta di un provvedimento proposto dal Presidente del Consiglio d'accordo col ministro del tesoro, delle finanze e per ultimo col ministro di agricoltura. Ora io avevo accettato la discussione, inquantochè ritenevo che essa fosse di un'importanza limitata; dal momento che essa assurge ad una importanza grande e politica, io ho il dovere di chiedere l'intervento dei ministri che hanno avuto la prima e maggiore responsabilità di questo provvedimento, che per la sua portata politica trascende la mia competenza di ministro prevalentemente tecnico. Questo dico nel desiderio che si risponda in modo congruo a quelle che saranno le richieste del senatore Tanari.

PRESIDENTE. Mi permetta, on. Ministro, di porre la questione in altri termini. L'importanza del tema è da tutti riconosciuta, ma le modifiche che la Commissione propone sono talmente radicali da chiedere l'intervento dei suoi colleghi o no? Riteneva ella di sì o ha obiezioni da fare? Le rivolgo questa categorica domanda.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Rispondo altrettanto categoricamente. Quel che trascende l'importanza dell'argomento sono le osserva-

zioni del senatore Tanari, di fronte alle quali non vorrei trovarmi nell'incertezza. Egli accenna alla necessità di salvare gli Istituti di beneficenza; non vedo come qui possano esservi delle proposte in tal senso, e in qual modo si possa modificare la legge. La potremo discutere, ma ripeto che allora entriamo in una parte, che non è soltanto di mia competenza.

PRESIDENTE. Il senatore Tanari deve presentare degli emendamenti all'infuori delle proposte della Commissione?

TANARI. La questione in discussione è di assoluta competenza del Ministero di agricoltura. Non si tratta di togliere di mezzo le Cooperative, si tratta di affidare alle Cooperative l'affittanza dei terreni delle Opere pie là dove è razionale applicarla, e non dare i terreni in affitto alle Opere pie dove è irrazionale; ora questo è di competenza del Ministero di agricoltura. Io non parlo contro la cooperazione, perchè son 40 anni che mi servo della cooperazione, io parlo contro questo disegno di legge che, così come è, è un vero disegno di legge agrario che si può applicare come tutte le leggi d'Italia, e come tutti i progetti agrari senza indicare dove è razionale applicarlo. Per me è una cattiva legge.

PRESIDENTE. Dunque il ministro di agricoltura ha la necessità, e nessuno può negargliela, di consultare il Presidente del Consiglio ed i ministri competenti. Questo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno di domani, salvo al ministro di dichiarare se può accettarne la discussione.

Annuncio di interrogazioni.

Prego il senatore Pellerano di dar lettura delle interrogazioni giunte all'Ufficio di presidenza.

PELLERANO, segretario legge:

•Ai ministri degli affari esteri e della marina. — Premesso che nella notifica del blocco pacifico alla Reggenza del Carnaro è stato detto che le navi mercantili nazionali ed estere che contravvenissero a determinate disposizioni sarebbero, conformemente alle leggi internazionali, *affondate*;

per sapere se dette leggi, che sono poi costumanze, non siano per avventura antiquate;

e se non sarebbe più confacente allo spirito dei tempi ed alla economia nazionale che dette navi, anzichè *affondate*, fossero *confiscate* e vendute a profitto dello Stato ed a vantaggio del nostro naviglio mercantile.

Mayor Des Planches.

Al ministro della guerra, per sapere le ragioni degli indugi ad accogliere le rimostranze delle popolazioni e dei rappresentanti politici fatte fino dal 1919 per ottenere la rimozione dei vasti depositi di esplosivi nella località detta Tormini in provincia di Brescia, mandamento di Salò.

Passerini Angelo.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interrogazioni.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. CXX [Reggio] - (CXXI) [Romanin Jacur] - (CXXII) [Sanarelli] - (CXXIII) [Scalori] - (CXXIV) [Schiralli] - (CXXV) [Squitti] - (CXXVI) [Stoppato] - (CXXVII) [Taddei] - (CXXVIII) [Tommasi].

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole (N. 100);

Ruoli aperti per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori (N. 194);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2060, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 78);

IV. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori (N. 129).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici (N. 165);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato della emigrazione (Numero 102);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 11);

Estensione agli invalidi ed agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 86);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti dai privati (N. 97);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova

provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (N. 118);

Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 133);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162).

VI. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 32).

(Sospesa la discussione nella tornata del 29 settembre 1920).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 30 dicembre 1920 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1920

Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori

TITOLO I.

AGEVOLEZZE TRIBUTARIE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere le esenzioni dalle relative tasse ed imposte per il periodo di dieci anni a chi fra il 30 giugno 1919 e il 30 giugno 1925 avrà messo in uso scafi di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario sia per esercitare la pesca che pel trasporto dei prodotti pescherecci.

Se tali scafi cessano di funzionare per la pesca entro un triennio, dovranno gli armatori rimborsare lo Stato della totalità delle tasse ed imposte non pagate.

Per scafi adibiti alla pesca si intendono quelli usati per la pesca del pesce, delle aragoste delle spugne e del corallo.

Art. 2.

È concessa l'esenzione dai dazi doganali per la importazione del pesce comunque conservato (Daz. Dog. n. 426 B), qualora la cattura del pesce medesimo e la sua lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi di bandiera italiana.

Nel primo quinquennio, dalla promulgazione della presente legge, potrà essere concessa la esenzione del dazio doganale per l'importazione di reti da pesca.

I redditi delle imprese nazionali di pesca, sino al 10 per cento, sono esenti dalle im-

poste di ricchezza mobile e da ogni altra imposta su i redditi industriali, per 10 anni dalla data della presente legge.

TITOLO II.

PROVVIDENZE DIVERSE PER L'INDUSTRIA PESCHERECCIA

Art. 3.

A favorire l'incremento dell'industria peschereccia, il Ministero dell'agricoltura è inoltre autorizzato:

A. — *Per la pesca di mare.*

1° A promuovere di concerto con i Ministeri competenti la costruzione di porti pescherecci o adattamenti portuali non contemplati nel testo unico delle leggi sulle opere marittime, approvato con Regio decreto 2 aprile 1885 n. 3095. e opere inerenti a scali di alaggio in coste aperte;

2° A promuovere e sussidiare:

a) l'esercizio di pescherecci con motore sussidiario a combustione interna e di battelli portapesce se dotati di impianti frigoriferi, e ciò in base alla produzione semestrale;

b) l'istituzione di colonie peschereccie con norme da fissare nel regolamento;

c) la trasformazione di bacini salsi in peschiere;

d) la utilizzazione dei seni marini per impianti di molluschicoltura;

e) impianti di vivai e di battelli vivai per il commercio e il trasporto del pesce e delle aragoste;

f) impianti ed esercizio di fabbriche di reti e di macchine per reti, di tintorie e di magazzini sociali per imprese peschereccie;

g) l'armamento di barche coralline e stabilimenti di lavorazione del corallo;

h) lo sfruttamento razionale di algamenti spugniferi e relativo materiale per la pesca delle spugne;

i) campagne sia in punti lontani dal litorale, sia nei mari delle colonie, affine di preparare nuovi campi di pesca.

B. — *Per la pesca d'acqua dolce.*

3° A promuovere e sussidiare:

j) la fondazione di stabilimenti consorziali di piscicoltura;

k) la fondazione di stabilimenti di piscicoltura privati;

l) la costruzione di bacini di stabulazione e di incubatori;

m) opere di stagnosticoltura in zone paludose;

n) l'organizzazione razionale della pesca in acque pubbliche per lo sfruttamento intensivo delle medesime;

4° A concorrere, in metà della spesa, per ripopolamenti di acque pubbliche eseguito da società o da privati sotto il controllo dell'Ispettorato;

5° A sussidiare le società di pesca o di pescatori o cooperative di pescatori, per l'attività diretta all'incremento della pescosità delle acque pubbliche, nella educazione dei pescatori con pubblicazioni di giornali, conferenze e simili.

C. — *Per la pesca di acqua dolce e di mare.*

Ad organizzare coi Ministri competenti e a sussidiare:

o) la costruzione di appositi vagoni refrigeranti o l'adattamento di quelli esistenti per il trasporto del pesce fresco;

p) la costruzione o l'adattamento di vagoni speciali per il trasporto del pesce vivo;

q) impianti di stabilimenti per la conservazione e frigoriferi per il contingentamento del pesce.

r) l'impianto a bordo dei vapori postali, che fanno il servizio colle nostre isole e colonie, di celle frigorifere per il trasporto del pesce fresco;

s) tariffa di favore per il trasporto del pesce vivo e fresco, da farsi anche con treni diretti.

TITOLO III.

CREDITO PESCHERECCIO.

Art. 4.

Presso l'Istituto nazionale del credito per la cooperazione è istituita una sezione per il credito peschereccio, la quale, indipendentemente da qualsiasi disposizione statutaria e regolamentare, potrà fare prestiti alle società cooperative di pescatori lavoratori od ai loro consorzi per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite, per la costruzione e l'acquisto di battelli e di navi e di attrezzi da pesca, e per qualsiasi altro impianto concernente la industria della pesca, delle spugne, del corallo e di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma di lire 2,000,000 a titolo di anticipazione da restituirsi nei modi che verranno stabiliti, insieme alle norme di funzionamento, da un regolamento che sarà compilato dai Ministri dell'agricoltura e del tesoro.

Art. 5.

Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, sia se concesso dall'Istituto Nazionale del credito per la cooperazione, sia se concesso da altri creditori privati, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale di pari grado a quello sancito nel n. 12 dell'articolo 675 del codice di commercio.

Il privilegio graverà sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, sarà preferito a qualunque altro derivante da contratto, seguirà la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e nei casi di perdite delle cose, il credito si eserciterà con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca sarà assistito da garanzie reali o personali da determinarsi dagli istituti sovventori.

Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al D. L. 26 maggio 1918, n. 723 e R. D. 24 luglio 1919, n. 1459, concernenti provvedimenti per agevolare il credito alle cooperative di consumo.

Art. 6.

Le cooperative ed i consorzi ammessi al prestito hanno l'obbligo di assicurare presso l'Istituto Nazionale di assicurazione le navi, i battelli, gli attrezzi e le cose delle singole industrie per le quali il prestito stesso fu concesso.

Ogni inadempienza in ordine all'obbligo di assicurazione produce, a danno della Cooperativa, la decadenza del termine per la restituzione delle somme ricevute in prestito.

Le condizioni ed i limiti delle assicurazioni saranno stabiliti con speciale regolamento da emanare con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura.

TITOLO IV.

COOPERATIVE FRA PESCATORI E CONSORZI DI ESSE

Art. 7.

Le Società cooperative di pescatori lavoratori oltre ogni altra agevolanza tributaria concessa dalle leggi vigenti, godranno, purchè riunite in Consorzio come all'articolo 8, i seguenti benefici:

a) le esenzioni, per dieci anni dalla data della presente legge, di cui agli articoli 27, n. 9 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 e 153 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217 e anche per il registro e bollo degli atti di acquisto delle navi da pesca o di trasporto del pesce purchè il capitale sociale di ciascuna non superi le 500 mila lire;

b) applicazione ai prestiti contratti a norma dell'art. 4 della presente legge delle disposizioni, di cui agli articoli 9 del decreto luogo-

tenenziale 8 giugno 1916, n. 737 e 5 del decreto luogotenenziale n. 386 del 14 febbraio 1918;

c) concessione, su parere del Comitato interministeriale, di cui all'art. 34 di premi per costruzione di scafi con o senza motori e di scafi portapesce;

d) concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di genere di consumo pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari alla industria della pesca e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo della industria peschereccia.

Art. 8.

Le cooperative, di cui all'art. 7, possono riunirsi in Consorzio secondo norme da fissarsi per regolamento.

I Consorzi hanno personalità giuridica, e la loro costituzione sarà riconosciuta con decreto del Ministero dell'Agricoltura, su conforme parere del Comitato interministeriale per la pesca.

Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, dovranno essere approvati dal Ministero di agricoltura, sempre sentito il parere del Comitato interministeriale per la pesca.

Art. 9.

Per gli scopi di cui al presente articolo, possono venire concesse alle cooperative ed ai Consorzi di esse, aree e fabbricati del demanio marittimo, mediante l'annuo canone di lire una, a titolo di semplice riconoscimento della proprietà demaniale.

Le domande e tutti gli atti relativi a tali concessioni saranno esenti dalle tasse di registro e di bollo.

TITOLO V.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.

Art. 10.

Le imprese che con qualunque numero di operai pescatori esercitano la pesca con o senza navi e galleggianti di qualsiasi specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge

(testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e nel decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge.

Tra le imprese, di cui al precedente comma, sono comprese tanto quelle esercenti la pesca marittima litoranea o d'alto mare, non considerate dall'art. 1, n. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale.

Art. 11.

Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le Società cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescherecci, con o senza loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendone un qualsiasi corrispettivo in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.

Art. 12.

Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è considerato operaio pescatore:

a) chiunque in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo o con partecipazione al prodotto, anche se corrisposta in tutto o in parte in natura, è occupato nelle operazioni di pesca marittima litoranea o d'alto mare, lacuale o fluviale, comprese le operazioni di ormeggio, disormeggio o di navigazione della nave o del galleggiante destinato alla pesca;

b) chiunque nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, soprintende durante le operazioni di pesca al lavoro degli altri, purchè la sua mercede fissa, ragguagliata ad anno, non superi le lire 3600;

c) l'apprendista o mozzo, con o senza remunerazione, che partecipi al lavoro nelle condizioni previste dalla lettera a).

Art. 13.

Quando per particolari condizioni di esercizio dell'industria peschereccia non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge

(testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e nel decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, relativo al calcolo dell'ammontare della remunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennità per infortunio, la remunerazione stessa sarà determinata in base a tabelle di salari medi o convenzionali, da stabilirsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

Art. 14.

Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, debbono essere assicurate presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, fatta eccezione per i casi seguenti:

1° che esista, oppure sia in seguito costituito un sindacato obbligatorio di assicurazione mutua ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51;

2° che si tratti di imprese soggette, per una parte dei propri dipendenti, all'obbligo dell'assicurazione secondo l'articolo 1°, n. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nel quale caso le persone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo dell'assicurazione, possono essere assicurate presso lo stesso Istituto al quale sono assicurati gli altri dipendenti.

Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso della Cassa Nazionale o di un Sindacato obbligatorio; in tutti i casi nei quali, ai termini del presente articolo, l'assicurazione doveva essere stipulata presso la Cassa Nazionale o un Sindacato obbligatorio. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti, dalle persone assicurate e dalla Cassa Nazionale o dal Sindacato obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i relativi procedimenti penali.

Art. 15.

È data facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di emanare, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura, uno speciale regolamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente titolo, sentito il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni o il suo Comitato permanente.

Con il predetto regolamento saranno altresì disciplinate le norme per la vigilanza, che verrà esercitata dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale e potranno essere stabilite norme speciali per il pagamento dei premi.

TITOLO VI.

DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA.

Art. 16.

I diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgono a data anteriore alla entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della presente legge, si intendono estinti nei riguardi dei concessionari e passano al patrimonio dello Stato.

S'intenderanno pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del Regolamento 13 novembre 1882, n. 1090 e dei Regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503 e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro sei mesi dalla data della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata dai documenti prescritti dall'articolo 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, la Direzione generale della marina mercantile procederà alla revisione dei decreti, coi quali già venne riconosciuto il possesso di diritto esclusivo di pesca, ed in conformità ai risultati di tale revisione, sentito il Comitato interministeriale della pesca, il riconoscimento sarà revocato o confermato col nuovo decreto, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto e del suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nell'ultimo trentennio.

Contro la pronunzia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti il Tribunale Superiore delle acque istituito col Decreto legge 9 ottobre 1919 n. 2161 e secondo le norme stabilite anche col R. Decreto legge 27 novembre 1919 n. 2235.

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel Demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato.

Potrà essere concessa l'espropriazione per pubblica utilità di quei diritti esclusivi di pesca che, a seconda del giudizio del Comitato interministeriale della pesca, non sieno esercitati in proporzione della potenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando a giudizio del medesimo Comitato l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

In caso di espropriazione l'indennità da corrispondersi all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del Ministro di agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale è pure ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il Tribunale superiore delle acque secondo i succitati decreti 9 ottobre 1919 e 27 novembre 1919.

Art. 17.

I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante un quinquennio consecutivo, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunziata con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale Superiore delle acque come stabilito nell'articolo precedente.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI - PESCA MARITTIMA.

Art. 18.

Chiunque eserciti il mestiere di pescatore senza essere provvisto del libretto di matricola e del foglio di ricognizione, di cui all'art. 19 del Codice di marina mercantile e 103 del re-

lativo regolamento, sarà punito coll'ammenda da lire 50 a lire 300.

I ragazzi di età inferiore agli anni 14 dovranno essere provvisti di un libretto di identità, che sarà rilasciato gratuitamente dal capitano di porto. I libretti di identità dovranno indicare il nome, il cognome, la paternità, l'età ed il luogo di residenza; non potranno ottenere il libretto di identità, se non soddisfano alle condizioni prescritte dalla legge 26 giugno 1913, n. 886 sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

Sarà cura degli uffici di porto di annotare su tali documenti, oltre l'imbarco, e lo sbarco, le contravvenzioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

Queste ultime dovranno essere riprodotte nei registri della gente di mare.

A tale effetto è fatto obbligo ai cancellieri del magistrato giudicante di comunicare alla Capitaneria di porto compartimentale le sentenze circa i reati di pesca.

Nel caso di recidiva importante sospensione dell'esercizio della pesca, la Capitaneria di porto, durante il tempo di sospensione, dovrà ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

Art. 19.

L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione o del libretto di identità.

I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del Codice di commercio.

Le infrazioni del presente articolo sono punite coll'ammenda da lire 200 a lire 1000.

TITOLO VIII.

PESCA LACUALE E FLUVIALE.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 20.

Chiunque voglia esercitare la pesca nelle acque interne pubbliche e private allo scopo di vendere il prodotto o di cederlo ad altri,

previo compenso di qualsiasi natura, o la eserciti per conto di terzi traendone remunerazione di qualsiasi genere, è considerato, agli effetti della presente legge, pescatore di mestiere, e deve essere iscritto nell'apposito registro che sarà istituito presso la Prefettura e le Sotto Prefetture, nella cui giurisdizione trovasi la località in cui egli ha il domicilio.

Allo stesso obbligo va soggetto chi, pur non facendo dell'esercizio della pesca la sua abituale professione, e non venda o comunque non ceda il prodotto della pesca, voglia esercitare con qualsiasi attrezzo, con barche o dalle rive, la pesca nelle acque pubbliche o in quelle private comunicanti con le prime.

A tale scopo le Prefetture e Sotto Prefetture terranno un registro pei pescatori di professione, ed uno pei dilettanti.

Avvenuta la iscrizione, è fatto obbligo ai Prefetti e Sotto Prefetti di rilasciare ai richiedenti, a loro spese, un libretto colla licenza di pesca, coll'indicazione se pescatore di mestiere o dilettante. Nell'esercizio della pesca, tutti dovranno essere muniti della propria licenza di pesca.

La licenza di pesca avrà la durata dell'anno solare in qualunque momento essa venga rilasciata.

La tassa per la licenza dei pescatori di mestiere è di lire 10; per i pescatori dilettanti lire 20.

Art. 21.

Le disposizioni dei titoli 3 e 4 della presente legge sono estese ai pescatori, che esercitino la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

Il titolo 5 si applica anche per le acque pubbliche e per quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca.

Le funzioni che per la pesca marittima sono affidate ai Capitani di porto, per quella delle acque lacuali e fluviali spettano ai Prefetti e Sotto Prefetti di ciascuna provincia.

Art. 22.

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgono a data an-

teriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non sieno stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della pubblicazione della presente legge.

Sono pure estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, sebbene esercitati, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente dell'art. 3 del Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero, se entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto.

Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, il Ministro di agricoltura provvederà alla revisione dei decreti con i quali già venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca.

Il riconoscimento può essere revocato mediante decreto del Ministro di agricoltura, su conforme parere del Comitato interministeriale della pesca, e contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art. 16.

Potrà essere concessa l'espropriazione per pubblica utilità di quei diritti esclusivi di pesca che, secondo il giudizio dell'Ispettorato d'accordo con la Regia prefettura non siano esercitati in proporzione della potenzialità delle acque sulle quali si estendono, oppure quando l'esercizio di tali diritti, a giudizio dell'Ispettorato d'accordo con la Regia prefettura, sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

In caso di espropriazione l'indennità all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del Ministro di agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e sull'esercizio di esso.

Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale è pure ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art. 16.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA PESCA MARITTIMA ED ALLA LACUALE E FLUVIALE.

Art. 23.

I regolamenti per la esecuzione della presente legge e le successive loro modificazioni, nonchè le modificazioni di quelli riguardanti la legge 4 marzo 1877, n. 3706, saranno approvati per decreto Reale, sopra proposta del Ministero di Agricoltura, previo parere del Comitato interministeriale della pesca e del Consiglio di Stato.

Sarà sentito anche il Consiglio superiore delle acque, se le questioni riguardino il regime idraulico.

Alla Commissione centrale per le bonifiche ed al Consiglio superiore delle acque, verrà aggiunto un tecnico dell'Ispettorato di pesca per le quistioni attinenti a tale industria.

Art. 24.

All'articolo 5 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sono aggiunti i seguenti capoversi:

Gli stabilimenti industriali prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche debbono ottenere un permesso dal prefetto il quale, su conforme parere dell'Ispettorato superiore della pesca, prescriverà i provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca, conciliando i vari interessi.

L'Ispettorato superiore della pesca potrà provocare dai Prefetti le modificazioni da introdursi nelle concessioni già esistenti.

Nei casi di inquinamenti di tratti di corso d'acqua che impediscano la circolazione del pesce, l'Ispettorato potrà obbligare a ripopolare i tratti non inquinati da chi è causa dell'inquinamento.

Per le zone di mare provvederà la Direzione generale della marina mercantile, d'accordo col Ministero dell'Agricoltura, sentito il Comitato interministeriale della pesca.

Art. 25.

Per le concessioni di derivazioni d'acqua, previo parere dell'Ispettorato per la pesca, il Prefetto dovrà, nell'interesse di questa indu-

stria, prescrivere le opere necessarie (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.).

Il Prefetto, sempre su parere dell'Ispettorato di pesca, ordinerà anche le modificazioni da introdursi in opere preesistenti.

Qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non fosse possibile, il Prefetto potrà prescrivere al concessionario di eseguire una immissione annuale di avanotti a sue spese.

Art. 26.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 di questa legge sono estese alle opere occorrenti nell'interesse della pesca.

TITOLO X.

DELLE INFRAZIONI, DELLE PENE E DEI GIUDIZI.

Art. 27.

L'articolo 16 della legge 4 marzo 1877, numero 3706, è così modificato:

« Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà, oltre che nelle sanzioni penali comminate da altre leggi pei delitti, in una pena pecuniaria da lire 200 a lire 500.

« Nella medesima pena incorrerà chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877 ».

Le infrazioni agli articoli 5 e 6 della legge suddetta sono punite con pena pecuniaria da lire 500 a lire 1000.

Incorre nella pena pecuniaria da lire 30 a lire 200 chi trasgredisca al disposto della seconda parte dell'art. 5 medesimo.

L'articolo 18 della richiamata legge è così modificato:

« I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sino a lire 2000, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, salvo le particolari sanzioni penali portate da altri articoli e da altre leggi ».

Il capoverso dell'articolo 19 è così modificato:

« La recidiva entro l'anno sarà punita colla sospensione dell'esercizio della pesca e col ritiro della licenza per un tempo non minore di un mese e non superiore ai sei mesi; la seconda recidiva, non oltre un anno dalla prima, verrà punita colla sospensione dall'esercizio, per un tempo non minore di tre mesi e non superiore all'anno. Tutte le pene debbono essere trascritte nell'apposito foglio della licenza di cui agli art. 18 e 20 della presente legge.

« Chiunque verrà trovato a pescare senza licenza incorrerà:

« 1° se possessore della licenza ma che non l'abbia con sé, alla sospensione di pescare per otto giorni;

« 2° per chi pesca senza licenza ad una pena pecuniaria di lire 50 e, se recidivo entro l'anno, di lire 100.

« I negozianti o industriali che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge saranno soggetti ad una pena pecuniaria non inferiore a lire 1000 e alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.

« Le pene debbono essere trascritte nella licenza a cura dell'autorità giudicante ».

Art. 28.

L'articolo 20 della legge 4 marzo 1877, numero 3706, è così modificata:

« Per le infrazioni all'articolo 16 della legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'articolo 18, oltre alle pene pecuniarie e alle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, nonchè da altri articoli della presente legge, si farà luogo alla confisca:

« 1° dei pesci e degli altri prodotti acquatici derivanti da acque private e da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi di pesca, salvo che non siano reclamati da chi vi abbia diritto;

« 2° dei pesci e degli altri prodotti acquatici, pescati in contravvenzione alle altre norme legislative e regolamentari sulla pesca.

« Le reti e gli altri attrezzi pescherecci, che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo.

« Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, verrà confiscato anche il battello ».

Gli apparecchi fissi o mobili di pesca che siano messi in modo da contravvenire al titolo I della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e a corrispondenti norme regolamentari, saranno rimossi, o, secondo i casi, saranno fatti, a spese dei contravventori, modificare e ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure o le distanze regolamentari, e non potranno essere restituiti, nè in alcuna guisa alienati senza la esecuzione di tali provvedimenti.

Art. 29.

I contravventori alle prescrizioni prefettizie contenute nell' articolo 24 incorreranno in una pena pecuniaria da lire 100 fino a lire 1000, ed in casi di recidiva la pena potrà essere estesa fino a L. 10.000.

Coloro che, non uniformandosi all' articolo 25, non facessero funzionare regolarmente come stabilito le scale di monta, o che si servissero di queste per la pesca, incorreranno in una multa da lire 100 a lire 1000.

A quei concessionari cui fossero state prescritte delle semine e che non le eseguissero annualmente come prescritto, verrà applicata, per ogni semina, una pena pecuniaria, che rappresenti tre volte il valore di questa semina.

Art. 30.

L' articolo 21 è sostituito dal seguente :

« Le infrazioni della presente legge saranno denunciate all' autorità giudiziaria ».

Art. 31.

L' articolo 22 è così modificato :

« Per le infrazioni alla presente legge punite con pene pecuniarie, e limitatamente alla polizia delle acque, prima che dall' autorità giudiziaria sia pronunciata sentenza definitiva, colui che le ha commesse, qualora non sia recidivo, può far domanda al Capitano di porto, se si tratti di pesca in acque salse o salmastre, e al Prefetto o Sottoprefetto se si tratti di pesca

in acque dolci, per ottenere che la procedura sia definita in via amministrativa, previo il pagamento di due terzi del massimo della pena pecuniaria stabilita dalle norme legislative o regolamentari.

« Il Capitano di porto o il Prefetto richiederà in questo caso gli atti all' autorità giudiziaria e notificherà a quest' ultima l' avvenuta oblazione da parte del contravventore ».

Art. 32.

Al corpo delle guardie forestali del Ministero dell' Agricoltura verranno aggiunti 40 posti di ruolo per la sorveglianza delle acque interne e servizi sussidiari. Detti agenti che piglieranno il nome di guardiapesca, saranno messi a disposizione dell' ispettorato superiore della pesca e distaccati perciò nelle località più opportune, sotto la diretta dipendenza di quattro capi.

Per la polizia delle acque nei riguardi dei regolamenti della pesca, verrà messa a disposizione dell' Ispettore una squadra di dieci agenti investigatori. Essi verranno reclutati, con norme da stabilirsi nel Regolamento, tra i marescialli pensionati della R. Marina o della Guardia di finanza di mare e potranno imbarcare su natanti messi a disposizione delle R. Capitanerie di porto, o della R. Marina.

La sorveglianza sulla pesca e sulla vendita dei prodotti di essa è affidata anche ai Reali Carabinieri, alle Guardie Forestali, alle Regie Guardie, alle Guardie di finanza, al personale della Capitanerie di porto, a quello dei Semafori e Stazioni radiotelegrafiche della R. Marina, agli agenti sanitari dei mercati, alle guardie daziarie e municipali.

A coloro che hanno elevata la contravvenzione sarà devoluta la metà dell' importo della pena pecuniaria, alla quale vengono condannati i contravventori.

Sarà concessa libertà di pesca ad esclusivo scopo di indagine scientifica anche durante i divieti e con qualunque mezzo ai Direttori dei Regi laboratori biologici che si occupano di questioni attinenti alla pesca.

TITOLO XI.

SERVIZI TECNICI.

Art. 33.

Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ispettorato della pesca presso il Ministero di Agricoltura si varrà:

a) di Regi Stabilimenti Ittiogenici e loro sezioni in località opportune;

b) di stabilimenti consorziali che verranno istituiti col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali;

c) anche eventualmente di stabilimenti privati adeguatamente sussidiati.

Art. 34.

L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero di agricoltura è costituito da un Ispettorato superiore retto da un Ispettore superiore di ruolo tecnico di speciale competenza.

Per le questioni che riguardano un'azione da svolgersi di comune interesse con altri Ministeri, presso l'Ispettorato superiore della pesca è istituito un Comitato interministeriale, cui saranno chiamati a partecipare, con decreto Reale promosso dal Ministero dell'Agricoltura, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura, quelli dei Ministeri dell'Industria e del Commercio, delle colonie, dei Lavori pubblici, del Lavoro, delle Finanze, scelti nelle persone dei capi servizio alla dipendenza dei quali trovansi ripartito quello della pesca.

Il Ministero della Marina vi sarà rappresentato dal Direttore dell'Istituto Idrografico della Regia marina, dal Segretario del Regio Comitato Talassografico e dal Comandante della Squadriglia sperimentale. Quello del Tesoro da un sostituto avvocato erariale. Del Comitato interministeriale faranno parte anche due rappresentanti delle organizzazioni industriali della pesca e due dei pescatori. Potranno inoltre esservi aggregate persone notoriamente versate nelle discipline della pesca. La designazione dei rappresentanti dell'industria e dei pescatori sarà fatta triennialmente con decreto del ministro di agricoltura. Gli aggregati saranno chiamati dal Presidente del Comitato a seconda

delle materie da discutersi ed avranno voto deliberativo nelle questioni per le quali furono chiamate.

Ai membri del Comitato interministeriale competeranno le indennità che erano già contemplate per la Commissione consultiva a norma del Regio decreto 9 luglio 1916, n. 883.

Il presidente del Comitato interministeriale sarà nominato dal Ministro per l'Agricoltura in seguito ad approvazione del Consiglio dei Ministri.

Le deliberazioni del Comitato interministeriale saranno esecutive, sempre che il provvedimento rientri nelle competenze ministeriali.

Nel regolamento verranno fissate le norme per il funzionamento del Comitato. Per decreto Reale si provvederà alla unificazione presso l'ispettore superiore di tutti i servizi per la pesca.

Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria, l'Ufficio della pesca presso il Ministero di Agricoltura, si varrà di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri e di osservatori di pesca marittima, nonché di un laboratorio centrale di idrobiologia che verrà appositamente istituito alla dipendenza dell'Ufficio stesso che lo dirigerà.

Esso armonizzerà la sua attività con quella degli Istituti scientifici del Regio Comitato Talassografico e altri istituti del genere, provvedendosi di comune accordo alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.

Il Ministero d'Agricoltura potrà concedere una speciale sovvenzione annua alla Stazione Idrobiologica di Milano per la fondazione di sezioni limnologiche temporanee da istituirsi sui laghi dell'alta Italia.

Art. 35.

Il personale dei Regi stabilimenti ittiogenici, nonché quello del Regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, verranno ordinati in ruolo organico, come dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli osservatori limnologici e gli osservatori di pesca marittima, per l'indole delle ricerche ad essi affidate costretti a spostamenti periodici e ad esercitare funzioni saltuarie, non avranno carattere di organi permanenti. L'I-

spettorato della pesca provvederà volta per volta al personale designandovi funzionari propri e delle Regie Università. L'azione degli osservatori di pesca marittima sarà integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della squadriglia sperimentale creata con Regio decreto 10 giugno 1920, e, per le ricerche oceanografiche, dal Regio Comitato talassografico italiano secondo quanto dispone il Regio decreto 8 febbraio 1920, n. 183, che istituisce una Giunta esecutiva per le indagini del mare.

TITOLO XII

INSEGNAMENTO PROFESSIONALE - INDAGINI STUDI - PUBBLICAZIONI.

Art. 36.

D'accordo col Ministero dell'Istruzione Pubblica nei principali centri pescherecci marini verranno istituite scuole per i pescatori, le quali oltre all'insegnamento elementare forniranno loro nozioni sulla vita dei pesci.

Pure di accordo col Ministero della pubblica istruzione sarà introdotto nei programmi delle scuole normali nonchè in quelli delle scuole elementari e nella parte riguardante la storia naturale un accenno alla coltura delle acque in genere con riferimento speciale all'industria della pesca.

Per l'istruzione professionale il Ministero di Agricoltura potrà far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli Istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del R. Comitato talassografico o presso gli Istituti nautici.

Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del Regio Comitato talassografico potranno essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati dovranno tenere conferenze di volgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.

Art. 37.

Il Ministro di agricoltura, oltre alle indagini tecniche e pratiche sulla condizione della pesca e dei pescatori, potrà promuovere e sussidiare pubblicazioni periodiche o meno, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca.

L'Ispettorato superiore potrà pubblicare annualmente un succinto rapporto sull'attività dell'Ispettorato stesso, degli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca e dei Regi stabilimenti ittogenici colla statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'Ispettorato, dalle Società di pesca, dalle Cooperative e dai privati in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.

L'Ispettorato superiore della pesca potrà anche pubblicare studi ed indagini eseguite dagli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

TITOLO XIII.

PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Art. 38.

Per le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge al titolo II, « Provvidenze diverse per l'industria peschereccia », verrà stanziata in via straordinaria e per la durata di un quadriennio la somma annuale di cinque milioni.

Art. 39.

Nel bilancio dell'Agricoltura verranno inoltre assegnati i seguenti stanziamenti fissi per i diversi servizi inerenti alla pesca:

Lire 300,000 per l'applicazione delle provvidenze a favore dell'industria peschereccia di cui al titolo II;

Lire 113,657 da iscriversi al capitolo corrispondente all'83-*bis* dell'esercizio 1919-20, compreso nelle medesime il fondo di lire 13,657 che figura attualmente iscritto a detto capitolo; e il quarto fisso annuo di lire 222,400 da iscriversi al capitolo corrispondente all'art. 83-*ter*

dell'esercizio 1919-20 compreso nelle medesime il fondo di lire 72,400 che figura attualmente iscritto a detto capitolo, per il nuovo ordinamento generale e funzionamento dei servizi tecnici di cui al titolo XI;

Lire 110,000 per l'insegnamento professionale, indagini, studi e pubblicazioni di cui al titolo XII.

Art. 40.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato a iscrivere nel bilancio la somma necessaria pel pagamento degli stipendi dei guardiapescas e loro capi, e degli agenti di cui all'articolo 32.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 41.

I sindacati delle cooperative fra pescatori costituiti a norma della legge 11 luglio 1904, n. 378, sono soppressi e messi in liquidazione.

Il liquidatore è nominato dal Ministro dell'Agricoltura.

La liquidazione deve essere chiusa non oltre i tre mesi dalla nomina del liquidatore.

Le attività saranno devolute alla formazione di nuovi capitali consorziali.

I sussidi iniziali, ottenuti dai Sindacati in base alla legge 11 luglio 1904, n. 378, costituiranno un capitolo speciale del bilancio dell'agricoltura e saranno destinati come primo fondo per le agevolazioni ai Consorzi delle cooperative fra pescatori.

Art. 42.

Le Regie Stazioni di piscicoltura verranno trasformate in Regi Stabilimenti ittiogenici, giusta l'art. 33 della presente legge.

Entro sei mesi dalla data della presente legge il Governo del Re dovrà:

a) coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi 4 marzo 1877, n. 3706, 11 luglio 1904, n. 378 e coi decreti 29 aprile 1917, n. 698, 14 febbraio 1918, n. 386, 18 agosto 1918, n. 1377, e 2 ottobre 1919, n. 1794, e con ogni altra disposizione legislativa concernente la pesca, anche nei riguardi della legislazione sulla pesca che vigeva nella Venezia Giulia e nelle Colonie;

b) emanare i regolamenti occorrenti per l'applicazione del testo unico predetto.

TABELLA A.

STIPENDI

Personale dei RR. Stabilimenti ittiogenici

Un Direttore, un Segretario, un Capo Piscicoltore, due Piscicoltori, un inserviente:

Direttore

Stipendio iniziale L. 7,800

1.	Aumento di L. 800 dopo 5 anni:	L. 8,600	al compimento del 5° anno di grado
2.	Id. » 800 » 2° quinquennio:	» 9,400	» 10° » »
3.	Id. » 800 » 3° »	» 10,200	» 15° » »
4.	Id. » 800 » 4° »	» 11,000	» 20° » »
ultimo			

Segretario

(licenza istituto tecnico)

Stipendio iniziale lire 4,000.

1.	Aumento di L. 800 dopo il 1° quinquennio:	L. 4,800	al compimento del 5° anno di grado
2.	Id. » 800 » 2° »	» 5,600	» 10° » »
3.	Id. » 800 » 3° »	» 6,400	» 15° » »
4.	Id. » 800 » 4° »	» 7,200	» 20° » »
5.	Id. » 600 » 5° »	» 7,800	» 25° » »
6.	Id. » 600 » 6° »	» 8,400	» 30° » »
7.	Id. » 600 » 7° »	» 9,000	» 35° » »
ultimo			

Capo piscicoltore

Stipendio iniziale lire 3,500

1.	Aumento di L. 300 dopo il 1° quadriennio:	L. 3,800	al compimento del 4° anno di grado
2.	Id. » 300 » 2° »	» 4,100	» 8° » »
3.	Id. » 300 » 3° »	» 4,400	» 12° » »
4.	Id. » 300 » 4° »	» 4,700	» 16° » »
5.	Id. » 300 » 5° »	» 5,000	» 20° » »
6.	Id. » 300 » 6° »	» 5,300	» 24° » »
7.	Id. » 300 » 7° »	» 5,600	» 28° » »
8.	Id. » 400 » 8° »	» 6,000	» 32° » »
ultimo			

Piscicoltore

Stipendio iniziale di lire 3,000

1.	Aumento di L. 300 dopo il 1° quadriennio:	L. 3,300	al compimento del 4° anno di grado
2.	Id. » 300 » 2° »	» 3,600	» 8° » »
3.	Id. » 300 » 3° »	» 3,900	» 12° » »
4.	Id. » 300 » 4° »	» 4,200	» 16° » »
5.	Id. » 300 » 5° »	» 4,500	» 20° » »
6.	Id. » 300 » 6° »	» 4,800	» 24° » »
7.	Id. » 300 » 7° »	» 5,100	» 28° » »
8.	Id. » 400 » 8° »	» 5,500	» 32° » »
ultimo			

Inserviente

Stipendio iniziale lire 2,400

1.	Aumento di L. 200 dopo il 1° quadriennio:	L. 2,600	al compimento del 4° anno di grado
2.	Id. » 200 » 2° »	» 2,800	» 8° » »
3.	Id. » 200 » 3° »	» 3,000	» 12° » »
4.	Id. » 300 » 4° »	» 3,300	» 16° » »
5.	Id. » 300 » 5° »	» 3,600	» 20° » »
ultimo			

TABELLA B.

STIPENDI.

Personale del R. Laboratorio centrale di Idrobiologia dell'Ispettorato superiore della pesca
(Ministero dell'agricoltura)

Due assistenti biologi, un assistente chimico, un preparatore, un inserviente.

Assistenti (laureati)

Stipendio iniziale lire 4,800

	Aumento di L. 800 dopo un 1° quadriennio: L. 5,600 al compimento del 4° anno di grado						
2.	Id.	» 800 »	2°	»	» 6,400	»	8° »
3.	Id.	» 800 »	3°	»	» 7,200	»	12° »
4.	Id.	» 850 »	4°	»	» 8,050	»	16° »
5.	Id.	» 850 »	5°	»	» 8,900	»	20° »
6.	Id.	» 850 dopo un 1° quinquennio	»	»	» 9,750	»	25° »
7.	Id.	» 850 »	2°	»	» 10,600	»	30° »

Preparatore

Stipendio iniziale lire 3,000

	1. Aumento di L. 300 dopo il 1° quadriennio: L. 3,300 al compimento del 4° anno di grado						
2.	Id.	» 300 »	2°	»	» 3,600	»	8° »
3.	Id.	» 300 »	3°	»	» 3,900	»	12° »
4.	Id.	» 300 »	4°	»	» 4,200	»	16° »
5.	Id.	» 300 »	5°	»	» 4,500	»	20° »
6.	Id.	» 300 »	6°	»	» 4,800	»	24° »
7.	Id.	» 300 »	7°	»	» 5,100	»	28° »
8.	Id.	» 400 »	8°	»	» 5,500	»	32° »

Inserviente

Stipendio iniziale lire 2,400

	1. Aumento di L. 200 dopo il 1° quadriennio: L. 2,600 al compimento del 4° anno di grado						
2.	Id.	» 200 »	2°	»	» 2,800	»	8° »
3.	Id.	» 200 »	3°	»	» 3,000	»	12° »
4.	Id.	» 300 »	4°	»	» 3,300	»	16° »
5.	Id.	» 300 »	5°	»	» 3,600	»	20° »
	ultimo						

TABELLA C.

STIPENDI

Personale tecnico ispettivo e di vigilanza dell'Ispettorato superiore della pesca.

A) *Personale tecnico:**Ispettore superiore*

Stipendio iniziale L. 10,500

Aumento di L. 1,000 dopo il 1° quinquennio L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado

»	» 1,000	» 2°	«	» 12,500	» 10°	»	»
»	» 500	» 3°	»	» 13,000	» 15°	»	»

B) *Personale di vigilanza:*

40 *Guardie forestali* destinate alla vigilanza della pesca (guardiapesca)

Stipendio allievi	L. 2,500
Guardie (iniziale)	» 2,800
dopo 4 anni	» 3,100
» 8 »	» 3,400
» 12 »	» 3,700
» 16 »	» 4,000
» 20 »	» 4,300

10 *Agenti investigatori*

Stipendio iniziale	L. 4,000
dopo 4 anni	» 4,500
» 8 »	» 5,000
» 12 »	» 5,500
» 16 »	» 6,000

4 *Capi guardiapesca*

Stipendio iniziale	L. 5,500
dopo 4 anni	» 6,100
» 8 »	» 6,700
» 12 »	» 7,300
» 16 »	» 8,000